

ECOLABEL E ECOAUDIT

di ADABELLA GRATANI

BIBLIOGRAFIA

- ① L. ANDRIOLA, *Gli strumenti di gestione ambientale nel settore bancario*, in *Ambiente* n. 5 del 2002; ② L. ANDRIOLA, E. CALÒ, R. LUCIANI, *L'Energy Audit nella eco-gestione: il Progetto PASTIS per EMAS*, in *Ambiente* n. 6 del 2001; ③ L. ANDRIOLA, E. CALÒ, R. LUCIANI, R. ROMANI, *L'industria italiana e la sfida della rinnovazione ambientale*, in *Ambiente* n. 1 del 2001; ④ L. ANDRIOLA, R. CECCACCI, *Educh - Emas: prima applicazione di EMAS II ai servizi d'istruzione*, in *Ambiente* n. 1 del 2001; ⑤ L. ANDRIOLA, R. CHIRICO, P. DECLICH, *Gli operatori turistici e gli strumenti di gestione ambientale*, in *Ambiente* n. 8 del 2002; ⑥ L. ANDRIOLA, F. FABBRINI, M.T. CARDINALE, *Banche sostenibili: dal credit risk rating ambientale*, in *Ambiente* n. 6 del 2002; ⑦ L. ANDRIOLA, F. FABBRINI, R. CECCACCI, *Il progetto pilota Bank-Emas*, in *Ambiente* n. 10 del 2002; ⑧ L. ANDRIOLA, R. LUCIANI, *Il progetto pilota Hotel - EMAS*, in *Ambiente* n. 6 del 1999; ⑨ L. ANDRIOLA, R. LUCIANI, *Il progetto pilota IMPREMAS*, in *Ambiente* n. 9 del 1999; ⑩ L. ANDRIOLA, R. LUCIANI, *L'applicazione di EMAS e ISO 140001 in Italia*, in *Ambiente* n. 3 del 2000; ⑪ L. ANDRIOLA, R. LUCIANI, *L'impresa sostenibile: il quadro di riferimento nazionale*, in *Ambiente* n. 10 del 1999; ⑫ L. ANDRIOLA, R. LUCIANI, S. VIGNATI, *AGRIEMAS, un progetto pilota per l'introduzione del regolamento EMAS nelle PMI del settore agro-industriale della Regione Abruzzo*, in *Ambiente* n. 2 del 1998; ⑬ L. ANDRIOLA, M.V. SEMINARA, *Indicatori di performance ambientale per il settore turistico*, in *Ambiente* n. 3 del 2001; ⑭ R. BIANCHI, *EMAS II: l'eco-audit europeo di nuova generazione*, in *Ambiente*, n. 2 del 2002; ⑮ R. BIANCHI, *EMAS II: partecipazione dei dipendenti e aspetti ambientali indiretti*, in *Ambiente* n. 8 del 2000; ⑯ G. BIANCHI, R. RIFICI, *Lo stato di avanzamento di EMAS ed Ecolabel in Italia e in Europa*, in *Comitato Ecolabel Ecoaudit 2000*; ⑰ A. BORDIN, *L'uso del logo nella registrazione EMAS*, in *Ambiente* n. 1 del 2002; ⑱ A. BORDIN, *Entità registrabili Emas. Periodicità delle verifiche, delle convalide, dell'audit*, in *Ambiente* n. 2 del 2002; ⑲ A. BORDIN, D. PETTENELLA, *I prodotti ecologici o « verdi » e l'ecolabel*, in *Ambiente*, n. 11 del 2001; ⑳ A. BORDIN, S. SIBILIO, L. TOMIATO, *La Life Cycle Assessment e l'etichettatura ambientale*, in *Ambiente* n. 9 del 2002; ㉑ M. BRUSONI, *Gestione. Il marchio doc della certificazione*, in *Guida agli enti locali*, n. 14 del 15 aprile 2000, 10; ㉒ L. BUTTI, *Le imprese e il problema ambientale nella prospettiva europea: dal semplice rispetto della normativa all'approccio integrato e all'ecogestione*, (Relazione al convegno promosso dal « Sole-24 Ore » sul tema: « La riconversione ambientale dell'impresa: obblighi, finanziamenti e incentivi », Milano, 19 giugno 1996), R IT DPP, 1996, fasc. 5 (ottobre), 1091-1113; ㉓ V. D'INTINO, *Environmental Management in the Financial Sector, atti della Conferenza Europea The UE ECO - Management and Audit Scheme - Benefits and Challenger of EMAS II*, Bruxelles 26/27 giugno 2002; ㉔ M. FABRIZIO, *Rassegna di legislazione, in Ambiente e sicurezza*, 9 luglio 2002, n. 13; ㉕ F. FONDERICO, *Il sistema comunitario di ecogestione e la semplificazione amministrativa*, RA n. 10 del 2000, 943 e segg.; ㉖ M. FUSATO, *Il regolamento EMAS*, in www.icim.it; ㉗ P. GIAMPIETRO, *L'ecogestione fra autorità e libertà. Prime note al regolamento n. 1836/93 CEE*, RGA, 1996, fasc. 1 (febbraio), 43-64; ㉘ V. GIAMPIETRO, *EMAS: diffusione attuale e prospettive*, in *Ambiente* n. 12 del 2002; ㉙ M. GOJA, *Il marchio di qualità come strumento di tutela ambientale*, R IT DPP, 1994, fasc. 5 (ottobre), 895-933; ㉚ A. GRATANI, *La tutela della salute e il rispetto del principio precauzionale a livello comunitario. Quando le autorità nazionali possono impedire la circolazione di ogm all'interno del proprio territorio*, RGA n. 3-4 del 2000, 472 ss.; ㉛ A. GRATANI, *Il marchio ecologico moltiplica il suo impatto ambientale*, in *Ambiente*, n. 4 del 2001, 318 ss.; ㉜ S. LEQUENNE, A. MORONCINI, *Les écolabels: comparaison de quelques labels en usage dans l'Union européenne*, in *Gestion 2000. Management e Prospective* n. 6 del 1998; ㉝ A. LOPEZ No.

GUEIRA, *Subsidiariedad, diversidad y organizacion administrativa en el EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)*, (Sussidiarietà, diversità e organizzazione amministrativa nell'EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)), RGA, 1999, fasc. 1 (febbraio), 29-46; ③ R. LUCIANI, L. ANDRIOLA, *Dossier: la certificazione ambientale volontaria per le imprese e per i prodotti*, in *Ambiente e sicurezza sul lavoro*, n. 3 del 2002; ⑤ R. LUCIANI, L. ANDRIOLA, *La certificazione ambientale nei servizi in Dossier: La certificazione ambientale*, in *Riv. Off. UNI* n. 3 del 2001; ⑥ R. LUCIANI, L. ANDRIOLA, *Le piccole e medie imprese ed i sistemi di gestione ambientale*, in *Ambiente* n. 12 del 2002; ⑦ R. LUCIANI, L. ANDRIOLA, P. MASONI, *Ecolabel - Ecodesign*, in *Ambiente e sviluppo* n. 6 del 2000; ⑧ S. MARANELLA, *Il principio di prevenzione nel diritto internazionale dell'ambiente*, Coll. Giornate europee, Univ. Studi di Perugia, 1999; ⑨ A. MARANGONI, *Strategia e gestione ambientale*, in *Health, safety & environmental* 1998; ⑩ E. MONTELLONE, *Il nuovo sistema ecolabel*, in *Responsabilità, comunicazione e impresa*, n. 3 del 2000; ⑪ G. PECCOLO, *Riflessioni e proposte di riforma in margine al regolamento CEE n. 1836 del 1993 istitutivo dell'EMAS (Eco-management and audit scheme)*, RGA, 1998, fasc. 3-4 (agosto), 477-495; ⑫ G. PECCOLO, (Voce) *Ecolabel e Ecoaudit*, Codice dell'Ambiente, Giuffrè, 1998; ⑬ G.A. PETRACCONI, *Il sistema comunitario di ecogestione e audit*, RDE, 1996, fasc. 4 (dicembre), 677-700; ⑭ C. RAPISARDA SASSOON, *Verso un nuovo equilibrio tra ambiente e mercato: il regolamento CEE per l'Ecolabel* (Relazione al seminario sul tema: «L'etichetta ecologica come arma competitiva», promosso da «Impresa Ambiente» e patrocinato dalla Commissione CEE e dal Ministero dell'Ambiente, Milano, 18 novembre 1992), RGA, 1993, fasc. 2 (aprile), 197-208; ⑮ M. SILLANI, *Quali sono le principali novità introdotte dal nuovo regolamento 761 del 2001?*, in www.dirittoambiente.com; ⑯ C. VELLANI, *Profili processuali della normativa sul marchio comunitario, facoltà di notificazione concessa ad avvocati e procuratori ed altri provvedimenti di interesse processualciviltistico*, R T DPC, 1994, fasc. 3 (settembre), 1041-1061; ⑰ E. VESCE, R. BELTRAMO, *La revisione del regolamento EMAS: le principali novità alla luce della proposta della Commissione Europea, in Europa e diritto*, 1999, fasc. 2 (giugno), 30-35; ⑱ V. ZAMBRANO, *Il marchio, il consumatore e l'Ecolabel*, (Intervento al Convegno «La tutela del consumatore fra liberismo e solidarietà», Salerno, 28-28 ottobre 1994), RDC, 1996, fasc. 1 (marzo), 170-182.

1. Regolamento CE 17 luglio 2000, n. 1980. — Sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (G.U.C.E. L 237 del 21 settembre 2000)

1

Finalità e principi. — 1. *Il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (in prosieguo: «il sistema») è inteso a promuovere i prodotti potenzialmente in grado di ridurre gli impatti ambientali negativi rispetto agli altri prodotti dello stesso gruppo, contribuendo così ad un uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione dell'ambiente. Tale obiettivo è perseguito fornendo ai consumatori orientamenti e informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate su tali prodotti.*

Ai fini del presente regolamento,

— il termine «prodotto» include qualsiasi bene o servizio,

— il termine «consumatore» include gli acquirenti professionisti.

2. *Gli impatti ambientali sono individuati in base ad un esame delle interazioni dei prodotti con l'ambiente, compreso l'uso dell'energia e delle risorse naturali, nel corso del ciclo di vita del prodotto.*

3. *La partecipazione al sistema lascia impregiudicati i requisiti, di diritto nazionale o comunitario, ambientali o di altro genere che si applicano alle diverse fasi di vita dei beni e, se del caso, ai servizi.*

4. *Il sistema è applicato nel rispetto delle disposizioni dei trattati, incluso il principio della precauzione, degli strumenti adottati in conformità di dette di-*

sposizioni nonché della politica ambientale della Comunità, quale specificata nel programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (quinto programma d'azione), istituito con la risoluzione del 1° febbraio 1993 e in modo coordinato con le altre disposizioni e gli altri sistemi in materia di etichettatura e certificazione della qualità quali, in particolare, il sistema comunitario di etichettatura energetica istituito dalla direttiva 92/75/CEE e il sistema di agricoltura biologica istituito dal regolamento (CE) n. 2092/91.

1 ***Il nuovo sistema di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica - Finalità.*** Con il regolamento n. 1980/2000/CE, in vigore dal 24 settembre 2000, il sistema comunitario inerente al marchio di qualità ecologica — introdotto dal regolamento n. 880/1992/CEE — viene integralmente rivisto e sostituito. Il fine che la normativa comunitaria intende raggiungere è sempre quello di promuovere, tra i gruppi dello stesso tipo, quei prodotti che risultano essere in grado di eliminare gli effetti negativi che il loro utilizzo può comportare sull'ambiente. La Comunità europea ritiene che l'obiettivo sia perseguibile fornendo ai consumatori orientamenti e informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate, sulle caratteristiche dei prodotti. Il regolamento n. 1980/2000/CE rappresenta un naturale e programmato processo di revisione del regolamento n. 880/92/CE. Aggiornare i criteri per la concessione del marchio di qualità ecologica europeo è l'obiettivo che si prefigge il regolamento CE del 17 luglio 2000, tenendo conto anche del progresso tecnico-scientifico e dell'esperienza ormai maturata nel settore.

2 ***Il regolamento n. 1980/2000/CE a confronto con quello previgente (reg. n. 880/92/CE).*** Il regolamento n. 880/92/CEE prevedeva, infatti, una revisione entro 5 anni dalla sua entrata in vigore, così come il nuovo regolamento prevede che una revisione venga condotta entro il 2005. Rispetto alla precedente disciplina, la nuova si prefigge di migliorare l'efficacia, la pianificazione e di semplificare il funzionamento del sistema di assegnazione del marchio di qualità ecologica. Restano, comunque, confermati gli obiettivi fondamentali, in particolare quelli di orientare i consumatori verso prodotti in grado di ridurre l'impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita e di fornire informazioni sulle caratteristiche ambientali dei prodotti marchiati.

3 ***Campo di applicazione e innovazioni.*** Tra le maggiori innovazioni introdotte dal nuovo regolamento 1980/2000/CE vi è l'estensione del campo di applicazione del marchio, oltre ai prodotti ed ai gruppi di prodotti, anche ai **servizi**.

Restano, **comunque, esclusi** i prodotti pericolosi, quelli di genere alimentare ivi compreso le bevande, i prodotti farmaceutici ed i dispositivi medici definiti dalla direttiva n. 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 (GUCE L169 del 12 luglio 1993 p. 1), i quali sono destinati al solo uso professionale, soggetti a prescrizione medica o utilizzabili sotto controllo medico. Il marchio di qualità ecologica, inoltre, non può essere assegnato a sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici, dannosi per l'ambiente, cancerogeni, teratogeni o mutageni, ai sensi delle direttive n. 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 (GUCE L 196 del 16 agosto 1967 p. 1) e n. 1999/45/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 (GUCE L 200 del 30 luglio 1999, p. 1), né a beni il cui processo di fabbricazione possa danneggiare gravemente la salute umana e/o l'ambiente o il cui normale impiego possa essere dannoso per il consumatore.

Ulteriore innovazione che apporta il regolamento n. 1980/2000/CE è la costituzione del **CUEME** (Comitato dell'Unione Europea per il Marchio Ecologico), competente per la fissazione dei criteri ecologici dei prodotti e dei requisiti di valutazione della conformità ai criteri stessi.

Di poi, innovativo si presenta l'approccio integrato dei sistemi di etichettatura e di certificazione che consente di procedere ad un **coordinamento** delle disposizioni sul marchio di qualità ecologica di cui al regolamento 1980/2000/CE con quelle relative ad altri sistemi comunitari preposti al riconoscimento della qualità ed ecocompatibilità (quali il sistema di etichettatura energetica istituito dalla direttiva n. 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992 — GUCE L 297 del 13 ottobre 1992, p. 16 — ed il sistema di agricoltura biologica di cui al regolamento n. 2092/1991/CEE del Consiglio del 24 giugno 1991 — GUCE L 198, del 22 luglio 1991, p. 1).

4 *Tipologie di prodotti e gruppi di prodotti che beneficiano del marchio di qualità ecologica (Ecolabel).* In generale, beneficiano del marchio *Ecolabel* tutti quei prodotti e/o servizi le cui caratteristiche consentono di contribuire in maniera significativa a ridurre gli impatti ambientali negativi rispetto ai prodotti dello stesso gruppo. Sono esclusi dal sistema i prodotti alimentari, le bevande, i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici.

Il marchio *Ecolabel* può essere apposto non solo ai prodotti, ma anche ai servizi. Fra questi è prevedibile che il ruolo di « apripista » lo svolgeranno i servizi turistici. Difatti è sempre più diffusa la domanda di ecoturismo che concerne l'offerta di servizi eterogenei quali il vitto e l'alloggio in agriturismi. (MONTE-LIONE, 40).

5 *Nozione di « Consumatore ».* Il regolamento n. 1980/2000/CE, all'art. 1, presenta ambiguità interpretative che necessiteranno presto di un intervento della Corte di giustizia CE, nel suo ruolo pregiudiziale di cui all'art. 234 del Trattato CE. Infatti, l'espressione utilizzata all'articolo 2, laddove si legge che il termine consumatore « include » gli acquirenti professionisti può originare il fondato dubbio se la nozione in esame debba essere considerata isolata e avulsa dalla definizione di « consumatore » offerta dal legislatore comunitario in altri contesti, come quello della direttiva n. 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 (GUCE L 95 del 21 aprile 1993, p. 29), ovvero debba essere letta a completamento di altre definizioni.

Laddove l'operatore seguisse il primo orientamento si vedrebbe restringere l'ambito di applicazione ai soli « **consumatori** » **che acquistano il bene per soddisfare un bisogno nell'esercizio della propria professione.** Nel secondo caso, la nozione di « consumatore » risulterebbe notevolmente ampliata in quanto la disciplina riguarderebbe sia le persone fisiche e giuridiche che agiscono nella veste professionale sia le persona fisiche che agiscono « per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta » (direttiva n. 93/13/CEE).

Di certo, sia che si segua il primo o il secondo orientamento emerge che la nozione comunitaria di « consumatore » non è univoca.

Del resto avendo riguardo alla tipologia del regolamento, si osserva questo investe espressamente e principalmente i soggetti che agiscono nella loro veste imprenditoriale (produttori, importatori, distributori, prestatori di servizi e venditori all'ingrosso e al dettaglio) con riferimento ai prodotti ed ai servizi che immettono sul mercato. Prodotti e servizi che la *ratio* normativa vuole che abbiano il minimo impatto ambientale. Ne consegue, che secondo lo spirito legislativo, nella nozione di « consumatore » debbano essere considerati solo « gli acquirenti professionisti » ovvero coloro che nell'ambito della propria attività imprenditoriale hanno interesse a contrassegnare la propria merce e i propri servizi con il marchio ecolabel al fine di garantire, a se stessi, fattori di maggior competitività e, al consumatore finale, la preservazione dell'ambiente circostante (nda).

[6] Estensione del principio precauzionale. Il principio precauzionale viene menzionato nel Trattato CE, esclusivamente nel campo ambientale all'art. 174, comma 2. Successivamente, con la Comunicazione del 2 febbraio 2000 (DOC COM 1 final), la Commissione ha precisato che questo principio riveste una portata generale che va al di là dell'aspetto ambientale ed è tale da comprendere anche la protezione della salute umana, animale e vegetale. Il principio, postula che qualora un intervento risulti necessario, i provvedimenti devono essere proporzionali al livello di protezione scelto, non discriminatori nella loro applicazione e coerenti con i provvedimenti simili già adottati. Essi devono, inoltre, basarsi su un esame dei costi e dei benefici potenziali dell'azione o dell'assenza di azione ed essere oggetto di revisione alla luce dei nuovi dati scientifici e devono inoltre essere mantenuti in vigore per tutto il tempo in cui i dati scientifici permangono incompleti, imprecisi o non conclusivi e per tutto il tempo in cui il rischio viene considerato troppo elevato per essere imposto alla società. Infine, essi devono definire le responsabilità — o l'onere della prova — ai fini della produzione dei riscontri scientifici necessari per una valutazione completa del rischio. Peraltro, la determinazione di ciò che sia un rischio accettabile per l'Unione Europea rientra nella responsabilità politica. Il principio precauzionale offre un quadro adeguato e strutturato di intervento a fronte dell'incertezza scientifica e rappresenta non una giustificazione per ignorare prove scientifiche e adottare decisioni protezionistiche (GRATANI, ⑩).

[7] Principio preventivo - Principio precauzionale - Principio dell'elevato livello di tutela ambientale. Il principio di precauzione viene menzionato nel Trattato CE, nel campo ambientale all'art. 174, comma 2. L'osservanza del principio preventivo esige di predisporre tutte quelle misure più opportune per evitare i danni ambientali, azzerandone i rischi del loro verificarsi. Prevenire i danni ambientali significa predisporre un'azione idonea a garantire il controllo di tutte le conseguenze che possono derivare da un progetto, da un prodotto, da una costruzione, etc. ed influire negativamente sull'ambiente. Sulla natura consuetudinaria del principio preventivo v. (MARIANELLA, ⑩).

Una corretta visione e comprensione del principio precauzionale vuole che lo stesso sia al servizio del principio preventivo e non interscambiabile con esso. Si predispongono misure preventive quando si conoscono le conseguenze che possono derivare da una determinata azione e le si vogliono impedire prima del loro manifestarsi. L'azione precauzionale, invece, richiede un « presagire », un avvertire come probabile il verificarsi di determinati effetti imprevisi o indesiderati a fronte di un'azione intrapresa, senza conoscerne esattamente e in modo certo e completo le conseguenze. L'azione precauzionale impone un comportamento commissivo che implichi anche un approfondimento tecnico-scientifico del fenomeno sconosciuto... riguarda i casi in cui i riscontri scientifici sono insufficienti, non conclusivi o incerti e la valutazione scientifica preliminare indica che esistono motivi ragionevoli per ritenere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente, sulla salute umana, animale o vegetale possano risultare incompatibili con l'« elevato » livello di protezione prescelto dall'ordinamento comunitario (GRATANI, ®).

Sul rispetto del principio precauzionale, il marchio di qualità ecologica viene assegnato a prodotti che contribuiscano a migliorare in maniera significativa i principali aspetti ambientali, quali la qualità dell'aria e dell'acqua, la protezione dei suoli, la riduzione dei rifiuti, il risparmio energetico, la gestione delle risorse naturali, la prevenzione dell'effetto serra, la sicurezza ambientale, l'impatto acustico e la biodiversità. Sono previste campagne di informazione verso consumatori e produttori per promuovere l'uso del marchio. Per stilare il nuovo regolamento, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea si sono avvalsi della competenza delle Organizzazioni non governative che operano nel settore ambientale e delle associazioni dei consumatori.

8 Programmi ambientali comunitari. Il Programma comunitario per uno sviluppo sostenibile, approvato dal Consiglio CE con Risoluzione n. 93/C138/CEE del 1° febbraio 1993 (G.U.C.E. C 138 del 17 maggio 1993), è stato elaborato considerando anche le esigenze del mondo industriale e in particolare della necessità di introdurre, non solo in termini di politica ambientale generale, ma anche in termini operativi, misure e procedure di prevenzione dell'inquinamento industriale capaci di adeguarsi alle nuove realtà aziendali. Con la Decisione n. 2179/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 viene riesaminato il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile « Per uno sviluppo durevole e sostenibile » (G.U.C.E. L. 275 del 10 ottobre 1998).

Comunicazione della Commissione, *L'ambiente in Europa: quali direzioni per il futuro? Valutazione globale del programma di politica e azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, « Verso la sostenibilità »* (DOC Com. 1999/543).

Il sesto Programma di Azione per l'ambiente « *Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta* », predisposto con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 22 luglio 2002 (G.U.C.E. 10 settembre 2002), individua quattro aree prioritarie di intervento: cambiamenti climatici, natura e biodiversità, ambiente e salute, uso sostenibile delle risorse naturali e rifiuti. Nell'ambito di quest'ultima area-obiettivo, uno strumento estremamente signifi-

cativo è la realizzazione di efficienti sistemi di etichettatura ecologica nella politica integrata dei prodotti.

9 **Riferimenti normativi regionali.** L.r. Basilicata n. 35 del 5 aprile 2000 che istituisce un marchio di qualità ambientale per le strutture ricettive turistiche di Basilicata. B.U.R. del 10 aprile 2000.

2

Campo di applicazione. — 1. *Il marchio comunitario di qualità ecologica è assegnato ai prodotti disponibili nella Comunità che risultano conformi ai requisiti ambientali fondamentali di cui all'articolo 3 e ai criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 4. Questi ultimi sono stabiliti per gruppi di prodotti.*

Per «gruppo di prodotti» si intendono tutti i beni o servizi destinati a scopi analoghi e che sono equivalenti nell'uso e nella percezione da parte del consumatore.

2. *Per essere incluso nel sistema, un gruppo di prodotti deve soddisfare le seguenti condizioni:*

a) *rappresentare un volume significativo di vendite e di scambi nell'ambito del mercato interno;*

b) *comportare in una o più fasi della vita del prodotto impatti ambientali significativi su scala globale o regionale, o a carattere generale;*

c) *essere caratterizzato da una significativa capacità potenziale di indurre miglioramenti ambientali attraverso le scelte del consumatore e di incentivare i produttori o i fornitori di servizi a ricercare vantaggi concorrenziali grazie all'offerta di prodotti aventi titolo per il marchio di qualità ecologica; e*

d) *la vendita ai fini del consumo o uso finale deve rappresentare una quota significativa del volume di vendita.*

3. *Un gruppo di prodotti può suddividersi in sottogruppi, con relativo adeguamento dei criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica, ove le caratteristiche dei prodotti lo richiedano e allo scopo di ottimizzare la capacità del marchio ecologico di indurre miglioramenti ambientali.*

I criteri riguardanti il marchio di qualità ecologica relativi ai diversi sottogruppi di uno stesso gruppo di prodotti, inclusi nello stesso documento sui criteri, secondo l'articolo 6, paragrafo 5, iniziano ad applicarsi a decorrere dalla stessa data.

4. *Il marchio di qualità ecologica non può essere assegnato a sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici, dannosi per l'ambiente, cancerogeni, teratogeni o mutageni, ai sensi delle direttive 67/548/CEE del Consiglio o 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio né a beni il cui processo di fabbricazione possa danneggiare gravemente la salute umana e/o l'ambiente o il cui normale impiego possa essere dannoso per il consumatore.*

5. *Il presente regolamento non si applica ai prodotti alimentari, alle bevande, ai prodotti farmaceutici né ai dispositivi medici definiti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, i quali sono destinati al solo uso professionale, soggetti a prescrizione medica o utilizzabili sotto controllo medico.*

1 **Ambito di applicazione.** Il marchio Ecolabel può essere concesso solo a gruppi di beni o servizi individuati dalla Commissione Ue in base ad un iter complesso che parte dall'analisi del ciclo di vita del prodotto-servizio: dall'approvvigionamento della materia prima allo smaltimento dei rifiuti. L'Ecolabel

non può essere concesso ai prodotti classificati come molto tossici, tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, tossici per la riproduzione, mutageni o fabbricati con processi che possono nuocere significativamente all'uomo o all'ambiente o che potrebbero rivelarsi tali per il consumatore con il normale impiego. Si vedano, in argomento: BIANCHI, RIFICI, (16); LEQUENNE, MORONCINI, (17); RAPISARDA SASSOON, (18); VELLANI, (19); ZAMBRANO, (20).

2 *Riferimenti normativi regionali.* Legge della Regione Basilicata n. 33 del 5 aprile 2000, che reca l'Istituzione di un marchio di qualità ambientale per le strutture ricettive turistiche di Basilicata. B.U.R. del 10 aprile 2000.

3

Requisiti ambientali. — 1. *Il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentono di contribuire in maniera significativa a miglioramenti dei principali aspetti ambientali connessi agli obiettivi e ai principi sanciti nell'articolo 1. Tali aspetti ambientali sono individuati in base allo schema indicativo di valutazione riportato nell'allegato I e posseggono requisiti metodologici stabiliti nell'allegato II.*

2. *Si applicano le seguenti disposizioni:*

a) *nel valutare i miglioramenti comparati si tiene conto del saldo ambientale netto risultante dai benefici e dagli aggravamenti ambientali, compresi gli aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza, connessi con gli adattamenti apportati durante le diverse fasi di vita dei prodotti in questione. La valutazione tiene conto altresì dei possibili benefici ambientali connessi con l'uso dei prodotti considerati;*

b) *gli aspetti ambientali principali vengono determinati individuando le categorie di impatto ambientale nelle quali il prodotto in esame fornisce il contributo più significativo tenendo conto del ciclo di vita e, fra tali aspetti, quelli per i quali esiste un significativo potenziale di miglioramento;*

c) *la fase di riproduzione del ciclo di vita dei beni comprende l'estrazione o la produzione e la trasformazione delle materie prime e la produzione di energia. Questi aspetti vengono presi in considerazione, in quanto tecnicamente fattibili.*

4

Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e requisiti di valutazione e di verifica. — 1. *I criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sono stabiliti per gruppi di prodotti. Tali criteri fissano, per ciascuno dei principali aspetti ambientali di cui all'articolo 3, i requisiti che un prodotto deve rispettare ai fini dell'assegnazione del marchio di qualità ecologica, inclusi i requisiti riguardanti l'idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze dei consumatori.*

2. *I criteri tendono ad assicurare una base di selettività fondata sui seguenti principi:*

a) *le prospettive di penetrazione del prodotto sul mercato comunitario, durante il periodo di validità dei criteri, devono essere sufficienti ad indurre miglioramenti ambientali attraverso le scelte del consumatore;*

b) *la selettività dei criteri deve tener conto della fattibilità tecnica ed economica degli adattamenti necessari per conformarsi entro un termine ragionevole;*

c) il grado di selettività dei criteri dev'essere fissato tenendo conto dell'obiettivo di realizzare il massimo potenziale di miglioramento ambientale.

3. I requisiti di valutazione della conformità di prodotti specifici ai criteri relativi al marchio ecologico e i requisiti di verifica delle condizioni di uso di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono stabiliti per ciascun gruppo di prodotti unitamente ai criteri relativi al marchio di qualità ecologica.

4. Il periodo di validità dei criteri e i requisiti di valutazione e di verifica sono specificati per ciascun gruppo di prodotti nell'ambito della rispettiva serie di criteri.

Il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri della conformità è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.

1] Assegnazione del marchio di qualità ecologica su prodotti « vittoriosi ».

Dall'analisi dei criteri minimi posti dall'art. 4 per l'assegnazione, la valutazione e la verifica del marchio da apporre su un determinato prodotto, emergono rilevanti considerazioni. Innanzitutto si può evidenziare che il marchio *Ecolabel* è destinato a nascere con una portata diffusa e a prodotto comparato, introducendo indirettamente una pubblicità comparativa. Si esige che il prodotto nasca già « vittorioso » e di successo tale da essere oggetto di una valutazione positiva così da « comportare impatti ambientali significativi » (art. 2), ovvero da evitare che si manifestino effetti negativi sull'ambiente tale da « realizzare il massimo potenziale di miglioramento ambientale », e « sufficiente ad indurre miglioramenti ambientali attraverso le scelte del consumatore », « per conformarsi in tempi ragionevoli » (art. 4, co. 2). Si deduce altresì dal tenore letterale dell'art. 4 del regolamento, che la procedura di assegnazione del marchio *Ecolabel* comprende, oltre alle valutazioni tecniche, anche gli studi socio-comportamentali e psicoattitudinali sui consumatori finali.

Una ulteriore considerazione che emerge dalla lettura combinata delle disposizioni (art. 4 e art. 7 co. 4) del regolamento porta a considerare che il risultato della cd. penetrazione di un determinato prodotto sul mercato (ovvero la sua conformità ai criteri comunitari) deve costituire un elemento altamente presente, se non addirittura acquisito, al momento della presentazione della domanda.

Alla luce delle considerazioni avanzate, al momento del deposito della domanda, si deve ritenere, quindi, che il richiedente l'attribuzione del marchio ecologico abbia già sperimentato e ottenuto, anche in piccola scala, gli obiettivi che poi dovranno essere ulteriormente verificati sull'intero territorio comunitario anche alla luce dell'ausilio di continue e ampie campagne pubblicitarie e di informazioni e di tutti gli altri mezzi di comunicazione. A tal proposito, si comprende l'art. 10 del regolamento n. 1980/2000/CE (v. *infra*) che chiama, in qualità di cooprotagonisti, gli Stati membri, la Commissione e il CUEME sulle azioni di sensibilizzazione e di campagne di informazione ai consumatori ed ai produttori per promuovere il marchio e l'uso dei prodotti contrassegnati dal marchio stesso. Di fondamentale importanza si presenta, quindi, il ruolo degli Stati membri nel designare e assicurare il funzionamento di uno o più organismi incaricati dell'esecuzione dei compiti previsti dal regola-

mento, atteso che il regolamento non si limita a porre l'obbligo di istituirli, ma ne fissa le caratteristiche essenziali quali: l'indipendenza e la neutralità dei componenti; le procedure di funzionamento in modo da assicurare la partecipazione di tutti i soggetti interessati; un livello adeguato di trasparenza e di correttezza nell'esecuzione dell'articolato normativo posto a tutela degli ecoprodotti e degli ecoservizi su tutto il territorio comunitario. (nda)

5

Piano di lavoro. — *Conformemente agli obiettivi e ai principi stabiliti nell'articolo 1, la Commissione elabora un piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, previa consultazione del Comitato dell'Unione Europea per il Marchio di qualità Ecologica (in prosieguo: CUEME) di cui all'articolo 13 e nel rispetto delle procedure definite all'articolo 17. Il piano di lavoro contempla la strategia per lo sviluppo del sistema, che dovrà stabilire per il successivo triennio:*

— *gli obiettivi di miglioramento ambientale e di penetrazione sul mercato che il sistema cercherà di conseguire,*

— *un elenco non esaustivo dei gruppi di prodotti che saranno considerati prioritari nell'ambito dell'azione comunitaria,*

— *piani di coordinamento e cooperazione tra il sistema comunitario e gli altri sistemi di assegnazione di un marchio di qualità ecologica degli Stati membri. Il piano di lavoro terrà conto in particolare dello sviluppo di azioni comuni per la promozione di prodotti contrassegnati con il marchio di qualità ecologica nonché dell'istituzione di un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo a gruppi di prodotti esistenti e futuri a livello nazionale e dell'Unione europea.*

Il piano di lavoro prende altresì le misure di esecuzione della strategia e include il finanziamento previsto del sistema.

Delinea inoltre i servizi ai quali non si applica il sistema, tenendo conto del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS).

Il piano di lavoro è riesaminato ad intervalli regolari. Il primo riesame del piano di lavoro conterrà una relazione sul modo in cui i piani di coordinamento e cooperazione tra il sistema comunitario e i sistemi nazionali di assegnazione di un marchio di qualità ecologica sono stati attuati.

1 **Riferimenti normativi comunitari.** Con Decisione della Commissione n. 2002/18/CE del 21 dicembre 2001 (G.U.C.E. L 7 dell'11 gennaio 2002, n. p. 28) viene adottato il piano di lavoro relativo al marchio Ecolabel per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004. La revisione del piano di lavoro deve aver inizio entro il 31 dicembre 2004.

6

Procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica. — 1. *I requisiti per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sono definiti per gruppo di prodotti.*

I criteri ecologici specifici riguardanti ciascun gruppo di prodotti e i rispettivi periodi di validità sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17, previa consultazione del CUEME.

2. La Commissione avvia la procedura di propria iniziativa o su richiesta del CUEME. Essa dà mandato al CUEME di elaborare e riesaminare periodicamente i criteri relativi al marchio di qualità ecologica ed i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità, che si applicano ai gruppi di prodotti rientranti nel presente regolamento. Nel mandato è prevista una scadenza per la realizzazione dei lavori.

All'atto della redazione del mandato, la Commissione tiene debitamente conto:

— del piano di lavoro di cui all'articolo 5,

— dei requisiti metodologici di cui all'allegato II.

3. Sulla base del mandato, il CUEME elabora un progetto dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica, con riguardo ai gruppi di prodotti, nonché dei connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità, secondo quanto stabilito all'articolo 4, e nell'allegato IV, tenendo debitamente conto dei risultati degli studi di fattibilità e di mercato, di considerazioni sul ciclo di vita e dell'analisi dei miglioramenti di cui all'allegato II.

4. Il progetto di criteri di cui al paragrafo 3 è trasmesso alla Commissione che decide se il mandato:

— è stato adempiuto e il progetto di criteri può essere sottoposto al comitato di regolamentazione a norma dell'articolo 17, oppure

— non è stato adempiuto e, in tal caso, il CUEME deve proseguire i lavori sul progetto di criteri.

5. La Commissione pubblica i criteri relativi al marchio di qualità ecologica e i relativi aggiornamenti nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (serie L).

1 **Criteri e tipologie di gruppi di prodotti che beneficiano del marchio «Ecolabel».** Ad oggi, in tutta l'Europa, hanno ottenuto il marchio Ecolabel oltre 300 prodotti. Sono stati elaborati i criteri per 17 differenti gruppi di prodotti. Nuovi gruppi di prodotti vengono aggiunti continuamente. Per conoscere i dati aggiornati si può consultare il sito web europa.eu.int/ecolabel. I criteri ecologici per ottenere il marchio Ecolabel sono tali che solo il 30% dei prodotti disponibili sul mercato possono beneficiare dell'etichettatura in esame. Tra i prodotti o i gruppi di prodotti che beneficiano del marchio di qualità ecologica vi rientrano le tipologie contemplate dalle seguenti decisioni della Commissione UE.

— La Decisione della Commissione del 27 novembre 2001 n. 2001/831/CE (G.U.C.E. L 310 del 28 novembre 2001) proroga il periodo di validità della decisione n. 1999/178/CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai **prodotti tessili** (pubblicata in G.U.C.E. del 5 marzo 1999, L 57 p. 21). Il settore tessile disciplinato riguarda sia i capi di abbigliamento tessili, sia prodotti tessili per interni, nonché i filati e tessuti (naturali e sintetici) destinati a tali usi. I criteri ecologici si dividono in due categorie principali che riguardano i processi e le sostanze impiegate. L'attribuzione del marchio di qualità ecologica comporta il rispetto di numerosi parametri (per gli oli per cardatura e filatura, per cere, appretti, lubrificanti e bozzime; per cariche; detergenti, ammorbidenti, agenti complessanti; agenti candeggianti; per tetraclorofenolo e pentaclorofenolo, che non devono essere impiegati; etc.). Nell'ambito del gruppo di prodotti che concerne i tessuti vi

rientrano anche la Decisione della Commissione n. 2001/405/CE, del 4 maggio 2001 (G.U.C.E. L 142 del 29 maggio 2001) concernente, in particolare, il **tesuto-carta** e la Decisione della Commissione n. 97/864/CE (G.U.C.E. L 351 del 23 dicembre 1997) relativa alla **biancheria da letto e t-shirt**.

— Anche per i **personal computer** sono stati elaborati i criteri per la concessione del marchio di qualità ecologica; tali criteri sono stati disciplinati nella Decisione della Commissione 22 agosto 2001 n. 2001/686/CE (G.U.C.E. L 242 del 12 settembre 2001). Sotto il profilo ambientale, varie sono le caratteristiche rilevanti. Il consumo energetico in modalità sleep non deve superare i 10 Watt per il monitor e 27 Watt per l'unità di controllo. Il costruttore deve garantire la raccolta dei personal computer e dei componenti che vengono sostituiti. Le parti in plastica non devono contenere piombo e cadmio aggiunti dal costruttore. Le parti in plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere sostanze ignifughe a base di bromo o cloro che presentino legami organici. Il computer deve essere facilmente disassemblato.

La decisione della Commissione del 28 agosto 2001 n. 2001/687/CE (G.U.C.E. L 242 del 12 settembre 2001) contempla altresì l'assegnazione del marchio *Ecolabel* ai **computer portatili**.

— Con la Decisione della Commissione del 18 marzo 2002 n. 2002/231/CE (G.U.C.E. L 77 del 20 marzo 2002), vengono stabiliti i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle **calzature**. Definite le calzature come « tutti gli articoli di abbigliamento destinati alla protezione o alla coperta del piede e muniti di una suola fissa esterna a contatto con il terreno », i criteri ecologici da rispettare per l'attribuzione del marchio riguardano i residui nel prodotto finale, le emissioni dovute alla produzione del materiale, l'uso di sostanze pericolose, l'uso dei composti organici volatili nell'assemblaggio finale delle calzature. Viene raccomandato che nella valutazione delle domande, gli organismi competenti tengano conto della attuazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001.

— La Decisione della Commissione del 3 settembre 2002 n. 2002/740/CE, G.U.C.E. L 236 del 4 settembre 2002 disciplina i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai **materassi da letto**. Sono stabiliti limiti massimi di pentaclorofenolo, di metalli pesanti estraibili (arsenico; piombo; cadmio; cromo; cobalto; rame; nichel; mercurio). Analoghi limiti sono fissati per la schiuma di poliuretano per l'impiego di metalli e per taluni agenti schiumogeni.

— Con la Decisione della Commissione del 3 settembre 2002 n. 2002/739/CE, G.U.C.E. L 236 del 4 settembre 2002 vengono stabiliti i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti **vernicianti per interni**. Vengono innanzitutto distinte le pitture dalle vernici: le pitture sono caratterizzate da un potere coprente; le vernici sono trasparenti.

2 *Ulteriori tipologie di prodotti e di gruppi di prodotti ecoetichettati*. Altre decisioni della Commissione hanno riguardato i seguenti gruppi di prodotti:

A) illuminazioni:

— **lampade elettriche** (Decisione della Commissione, del 9 settembre 2002 n. 2002/747/CE G.U.C.E. L 242 del 10 settembre 2002;

— **lampade elettriche ad attacco singolo** (Decisione della Commissione del 1° dicembre 1995 n. 95/533/CE, *G.U.C.E.* L 302 del 15 dicembre 1995, p. 42)

— **lampade a doppio attacco** (Decisione della Commissione dell'8 maggio 1996 n. 96/337/CE *G.U.C.E.* L 128 del 29 maggio 1996, p. 24);

B) detersivi:

— **detersivi per bucato** (Decisione della Commissione del 25 febbraio 2002 n. 2002/172/CE, *G.U.C.E.* n. L 56 del 27 febbraio 2002 p. 32, che proroga la decisione n. 1999/476/CE; quest'ultima aggiornava la decisione n. 95/365/CE);

— **detersivi per lavastoviglie** (Decisione della Commissione n. 2002/173/CE del 25 febbraio 2002, *G.U.C.E.* L 56 del 27 febbraio 2002 e decisione della Commissione n. 2003/31/CE del 29 novembre 2002, *G.U.C.E.* L 9 del 15 gennaio 2003).

— **detersivi per i piatti - lavaggio manuale** (Decisione della Commissione del 19 luglio 2001 n. 2001/607/CE, *G.U.C.E.* L 214 del 8 agosto 2001.

— **detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari** (Decisione della Commissione del 27 giugno 2001 n. 2001/523/CE, *G.U.C.E.* n. L 189 dell'11 luglio 2001);

C) elettrodomestici:

— apparecchiature per ufficio (Decisione del Consiglio del 14 maggio 2001 n. 2001/469/CE concernente la conclusione per conto della Comunità europea dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, *G.U.C.E.* L 172 del 26 giugno 2002, p. 1);

— **frigoriferi** (Decisione della Commissione del 16 dicembre 1999 n. 2000/40/CE, *G.U.C.E.* L 013 del 19 gennaio 2000, che modifica e aggiorna la decisione n. 96/703/CE);

— **lavastoviglie** (Decisioni della Commissione del 7 maggio 2001, n. 2001/397/CE *G.U.C.E.* L 139 del 23 maggio 2001 e del 28 agosto 2001, n. 2001/687/CE *G.U.C.E.* L 242 del 12 settembre 2001);

— **lavatrici** (Decisione della Commissione del 17 dicembre 1999 n. 1999/45/CE, in *G.U.C.E.* n. L 16 del 21 gennaio 2000; Decisione della Commissione n. 96/461/CE, dell'11 luglio 1996 *G.U.C.E.* L 191 dell'1 agosto 1996 p. 56);

— **televisori** (Decisione della Commissione del 25 marzo 2002 n. 2002/255/CE, in *G.U.C.E.* L 87 del 4 aprile 2002);

D) ammendamenti:

— **ammendamenti** (Decisione della Commissione n. 2001/157/CE, *G.U.C.E.* n. L 57 del 27 febbraio 2001);

— **ammendamenti del suolo e substrati di coltivazione** (Decisione della Commissione del 28 agosto 2001 n. 2001/688/CE, in *G.U.C.E.* L 242 del 12 settembre 2001);

E) carta:

— **carta per copia e carta grafica** (Decisione della Commissione del 4 settembre 2002 n. 2002/741/CE, in *G.U.C.E.* L 237 del 5 settembre 2002);

— **carta igienica** (Decisione della Commissione del 14 novembre 1994 n. 94/924/CE, in *G.U.C.E.* n. L 364 del 31 dicembre 1994);

— **carta da cucina** (Decisione della Commissione del 14 novembre 1994 n. 94/925/CE, in *G.U.C.E.* n. L 364 del 31 dicembre 1994);

F) edilizia:

— **dei prodotti da costruzione** a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue (Decisione della Commissione del 27 giugno 1997 n. 1997/464/CE, in *G.U.C.E.* n. L 198 del 25 luglio 1997);

— **coperture dure per pavimenti** (Decisione della Commissione del 25 marzo 2002 n. 2002/272/CE, in *G.U.C.E.* L 94 dell'11 aprile 2002).

7

Assegnazione del marchio di qualità ecologica. — 1. *Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica possono essere presentate da produttori, importatori, prestatori di servizi e venditori all'ingrosso e al dettaglio. I venditori possono presentare domanda solo per i prodotti che immettono in commercio contrassegnandoli con il proprio marchio.*

2. *La domanda può riguardare un prodotto immesso in commercio sotto una o più marche. Non sono necessarie nuove domande nel caso di modificazione delle caratteristiche dei prodotti che non influiscono sul rispetto dei criteri pertinenti. Gli organismi competenti devono comunque essere informati in caso di modificazioni importanti.*

3. *La domanda viene presentata ad un organismo competente secondo la seguente procedura:*

a) *nel caso di un prodotto originario di un solo Stato membro, la domanda è presentata all'organismo competente dello Stato membro in questione;*

b) *nel caso di un prodotto originario, nella medesima forma, di diversi Stati membri, la domanda può essere presentata all'organismo competente di uno di tali Stati membri. In siffatti casi, all'atto della valutazione della domanda, l'organismo competente interessato consulta gli organismi competenti dei suddetti altri Stati membri;*

c) *nel caso di un prodotto fabbricato fuori della Comunità, la domanda può essere presentata all'organismo competente di uno qualsiasi degli Stati membri sul cui mercato è immesso il prodotto.*

4. *L'organismo competente che ha ricevuto la domanda decide l'assegnazione del marchio dopo:*

a) *aver verificato la conformità del prodotto con i criteri pubblicati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5;*

b) *aver verificato la conformità della domanda con i requisiti di valutazione e verifica della conformità, e*

c) *aver consultato, ove necessario, gli organismi competenti di cui al paragrafo 3.*

5. *Qualora i criteri relativi al marchio di qualità ecologica esigano che gli impianti di produzione rispondano a determinati requisiti, tale obbligo si applica a tutti gli impianti in cui è fabbricato il prodotto.*

6. *Gli organismi competenti riconoscono le prove e le verifiche eseguite da organismi accreditati in forza delle norme della serie EN 45000 o di norme equivalenti internazionalmente riconosciute. Gli organismi competenti collaborano in modo da assicurare l'applicazione efficace e coerente delle procedure di valutazione e di verifica.*

8

Il marchio di qualità ecologica. — *La forma del marchio di qualità ecologica è conforme all'allegato III. Le indicazioni specifiche relative alle informazioni ambientali pertinenti per ciascun gruppo di prodotti e alla presentazione di tali informazioni sul marchio di qualità ecologica fanno parte dei criteri stabiliti a norma dell'articolo 6. In ciascun caso le informazioni sono chiare e comprensibili.*

La Commissione consulta le associazioni nazionali dei consumatori rappresentate nel comitato consumatori istituito dalla decisione 95/260/CE della Commissione entro il 24 settembre 2005, allo scopo di valutare in che misura il marchio di qualità ecologica e le informazioni supplementari soddisfano le esigenze di informazione dei consumatori. Sulla base di tale valutazione la Commissione apporta le necessarie modificazioni delle informazioni da inserire nel marchio di qualità ecologica secondo la procedura di cui all'articolo 17.

1 **Marchio Ecolabel.** Con la denominazione *Ecolabel* e con la grafica stilizzata della margherita « stellare » (vd. allegato III al regolamento) si intende far riferimento all'attribuzione del marchio di qualità ecologica. In tal modo l'*Ecolabel*, assegnato con procedure e controlli specifici, è diretto a conferire il carattere di ufficialità e di pubblica fede al marchio, ponendo il consumatore al riparo da pubblicità ingannevoli sulle caratteristiche dell'impatto ambientale del bene in commercio. L'apposizione del marchio, valido solo per l'intero territorio comunitario non garantisce che il prodotto non inquina l'ambiente, ma soltanto che tale effetto risulti essere di minore impatto rispetto agli altri prodotti con lo stesso comparabili (GRATANI, ®; MONTELIONE, ®; RAPI-SARDA SASSOON, ®).

9

Condizioni di uso. — 1. *L'organismo competente conclude con il richiedente un marchio di qualità ecologica un contratto relativo alle condizioni di uso del marchio stesso. Queste comprendono le clausole concernenti la revoca dell'autorizzazione di usare il marchio. A seguito di una qualsiasi modificazione dei criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica per un dato prodotto, l'autorizzazione può essere riesaminata e, ove opportuno, il contratto può essere modificato o risolto. Il contratto stabilisce che la partecipazione al sistema lascia impregiudicati i requisiti, di diritto nazionale o comunitario, ambientali o di altro genere che si applicano alle diverse fasi di vita dei beni, e, se del caso, ai servizi.*

Per agevolare il rispetto di tale disposizione, sarà adottato un contratto tipo secondo la procedura prevista all'articolo 17.

2. *Il marchio di qualità ecologica può essere utilizzato e la pubblicità può farvi riferimento solo dopo l'assegnazione ed esclusivamente in rapporto al prodotto specifico per il quale è stato concesso.*

Sono vietati la pubblicità falsa o ingannevole o l'uso di marchi o logotipi che possano ingenerare confusione con il marchio comunitario di qualità ecologica di cui al presente regolamento.

1 **Contratto tipo sulle condizioni di uso.** Decisione della Commissione del 10 novembre 2000, n. 2000/729/CE concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica (G.U.C.E. L del 22 novembre 2000, n. 293). Detta decisione, che abroga la precedente deci-

sione n. 93/517/CEE della Commissione, del 15 settembre 1993, concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica, è indirizzata agli Stati membri e contiene le prescrizioni sull'adozione dello schema tipo del contratto concluso tra l'organismo e i richiedenti ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 1980/2000/CE.

2 *Contratto tipo.* Il contratto tipo è composto da 9 articoli contenenti diritti e obblighi intercorrenti tra le parti (concessione del diritto d'uso, modalità d'uso ecc.), obbligazioni in materia di pubblicità, verifica della conformità, riservatezza dell'organismo competente e dei suoi rappresentanti, sospensione e revoca, limitazione della responsabilità e indennizzo (in particolare, il titolare del prodotto non potrà includere il marchio di qualità ecologica come parte della garanzia del prodotto ed escludere la responsabilità dell'organismo competente per danni derivanti dalla concessione del marchio), corrispettivo, reclami e durata (da definire) del contratto e legge applicabile (giurisdizione degli Stati membri).

3 *Clausole essenziali da inserire nel contratto.* Tra l'organismo designato all'interno dei singoli Stati membri e il richiedente l'assegnazione del marchio di qualità ecologica interviene, ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 1980/2000/CE, un rapporto contrattuale che postula la stesura di un accordo in cui vengono inserite tutte le condizioni d'uso del marchio stesso, nonché le ipotesi di riesame e di revoca dell'autorizzazione. A fronte di una interpretazione testuale della norma, atteso altresì il contesto generale in cui la suddetta norma è iscritta, nonché avuto riguardo alla decisione n. 2000/729/CE e alla tipologia dell'atto comunitario preso a riferimento (regolamento), deve concludersi che le suddette condizioni di utilizzo, di revoca e di riesame del marchio devono essere inserite nel contratto a pena di nullità, mancando, in caso contrario, la determinazione dell'oggetto del contratto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 (GRATANI, ③).

4 *Inadempimento contrattuale e inosservanza del regolamento n. 1980/2000/CE.* Attesa l'importanza di un efficace sistema per garantire l'effettività del marchio di qualità ecologica, la Comunità europea ha previsto (v. *infra* art. 18) che gli Stati membri adottino e comunichino alla Commissione, i provvedimenti sanzionatori, giudiziari o amministrativi avviati in caso di ravvisata inosservanza del regolamento comunitario. Non vi è dubbio che la comunicazione di simili provvedimenti presuppone l'accertamento di situazioni di inadempimento prevalentemente di origine contrattuale, quali quelli ravvisabili nelle ipotesi in cui il titolare del marchio non abbia utilizzato lo stesso conformemente alle modalità previste nel contratto di cui all'art. 9 del regolamento, ad esempio, in riferimento alla forma ed ai colori prescritti, ovvero contravvenga alla sua chiara visibilità sul prodotto o adotti il simbolo *Ecolabel* come segno distintivo della propria ditta. I singoli ordinamenti sono, quindi, tenuti a predisporre apposite strutture destinate ad operare controlli mirati all'osservanza del regolamento in esame e sollecitate nella trasmissione dei relativi dati alla Commissione UE (GRATANI, ④).

Promozione del marchio di qualità ecologica. — *Gli Stati membri e la Commissione promuovono, in collaborazione con i membri del CUEME, l'uso del marchio comunitario di qualità ecologica mediante azioni di sensibilizzazione e campagne di informazione presso i consumatori, produttori, venditori all'ingrosso e al dettaglio e il pubblico in generale, sostenendo in tal modo lo sviluppo del sistema.*

Per incoraggiare l'uso dei prodotti contrassegnati dal marchio di qualità ecologica la Commissione e le altre istituzioni della Comunità nonché le altre autorità pubbliche nazionali dovrebbero, fatto salvo il diritto comunitario, dare l'esempio quando stabiliscono i propri requisiti per prodotti.

1 **Azioni di informazione.** Il sistema delineato con il regolamento n. 1980/2000/CE esige che i prodotti da contrassegnare con il simbolo *Ecolabel* siano oggetto di una ampia campagna pubblicitaria e di uno studio approfondito, non tanto sul rischio di impatto ambientale, che è oggetto di analisi tecnico-scientifica, bensì sul consumatore visto, analizzato e scrutato nel suo atteggiamento meramente consumistico, di scelta e di selezione dei prodotti.

La Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, Piano d'azione per migliorare l'efficienza energetica nella Comunità europea, del 26 aprile 2000, DOC COM (2000) 247 definitivo, elabora il *regime di etichettatura UE 17* per fornire ai consumatori un maggior numero di informazioni precise ed obiettive sugli apparecchi domestici e sulle attrezzature commerciali di altro tipo destinati agli utilizzatori finali.

2 **Intervento dei Fondi strutturali.** Finora, ovvero fino a quando ha trovato applicazione il Regolamento n. 880/1992/CE, l'incentivo è avvenuto attraverso i programmi strutturali. Esempio è il programma LEADER, relativo allo sviluppo rurale, con il quale i gruppi di competenza (GAL Gruppi di Azione Locale) hanno avuto la possibilità di destinare parte delle loro risorse all'incattivazione all'utilizzazione dell'ecolabel (MONTELINE, ®).

3 **Riferimenti normativi - D.l. 10 giugno 1994 n. 357 conv. con mod. L. 8 agosto 1994 n. 489.** L'art. 1 prevede che il regime fiscale sostitutivo compete per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che (lett. *d-sexies*) che iniziano un'attività per la produzione di prodotti ai quali sia assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.

D.m. 28 ottobre 1998 n. 446 (ai sensi dell'art. 8 co. 2 l. 7 agosto 1997) (GURI S.O. n. 299 del 23 dicembre 1998) L'art. 3 prevede che siano ammesse alle agevolazioni le spese riferite alle iniziative e sostenute per l'acquisizione di (lett. *e*) servizi finalizzati all'adesione ad un sistema di gestione ambientale normato, ovvero all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto, purché connessi ad uno dei programmi di investimento di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

L. 27 dicembre 1997 n. 449 (GURI S.O. n. 302 del 30 dicembre 1997). L'art. 4. prevede incentivi per le piccole e medie imprese che possono sostanzarsi in crediti di imposta incrementati di euro 516,46 qualora le imprese beneficiarie (lett. *a*) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit previsto dal regolamento n. 1836/93/CE del Consiglio, del 29 giugno 1993; (lett. *c*) pro-

ducano prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal regolamento n. 880/92/CE del Consiglio, del 23 marzo 1992;

L 23 dicembre 1996 n. 662 (GURI S.O. n. 303 del 28 dicembre 1996) L'Art. 2. prevede agevolazioni alle imprese (*lett. e*) per la produzione di beni alle quali sia assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al Regolamento n. 880/92/CE del Consiglio, del 23 marzo 1992.

11

Altri sistemi di assegnazione del marchio di qualità ecologica presenti negli Stati membri. — *La Commissione e gli Stati membri si adoperano per assicurare il necessario coordinamento tra il presente sistema comunitario ed i sistemi nazionali degli Stati membri, in particolare nella selezione dei gruppi di prodotti nonché nell'elaborazione e nel riesame dei criteri a livello comunitario e nazionale. A tal fine sono adottate misure di cooperazione e di coordinamento secondo la procedura di cui all'articolo 17, comprese, tra l'altro, quelle previste nel piano di lavoro elaborato a norma dell'articolo 5.*

Qualora ad un prodotto sia assegnato sia il marchio di qualità ecologica comunitario, sia quello nazionale, i due marchi sono apposti sul prodotto in questione uno accanto all'altro.

A tale riguardo, i sistemi di assegnazione del marchio di qualità ecologica negli Stati membri, esistenti e nuovi, possono continuare a coesistere con il sistema comunitario.

1] Apposizione contemporanea di marchi ecologici comunitari e nazionali.

La Comunità europea, con il regolamento n. 1980/2000/CE, si preoccupa altresì, da un lato, di coordinare le disposizioni dettate per il marchio *Ecolabel* con quelle relative ad altri sistemi comunitari di etichettatura e di certificazione della qualità (es. direttiva n. 92/75/CE sul consumo di energia degli apparecchi domestici, e il Regolamento n. 2092/91/CEE sul metodo di produzione biologico) prevedendo la possibilità di apporre i marchi ecologici comunitari in posizione di vicinanza (« l'uno accanto all'altro »). Dall'altro lato, uguale attenzione viene posta al fine di evitare l'adozione di normative nazionali divergenti, prevedendo solo per determinati prodotti un unico marchio di qualità ecologica il cui utilizzo facoltativo non osta all'apposizione, sul medesimo prodotto, di diversi marchi ecologici nazionali, nuovi o eventualmente già esistenti. Si vedano in proposito: FONDERICO, (3); MARANELLA, (3); ZAMBRANO, (3).

2] Riferimenti normativi comunitari. Decisione della Commissione

n. 94/10/1993 del 21 dicembre 1993, relativa al formulario modello per il sommario ai fini della notificazione delle decisioni di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica *G.U.C.E.* n. L 7 dell'11 gennaio 1994.

Regolamento del Consiglio n. 40/94/CE, sul marchio comunitario *G.U.C.E.* n. L 11 del 14 gennaio 1994.

12

Spese e diritti. — 1. *Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono soggette al pagamento di diritti connessi con le spese per l'esame del fascicolo.*

Per usare il marchio di qualità ecologica il richiedente paga un diritto annuale.

L'importo dei diritti sulla domanda e di quelli annuali è stabilito a norma dell'allegato V e secondo la procedura di cui all'articolo 17.

1 Richiesta e utilizzazione annuale del marchio di qualità ecologica - Profili economici. A fronte dell'assegnazione del marchio viene previsto, con la Decisione della Commissione 10 novembre 2000, n. 2000/728/CE, (G.U.C.E. n. L 293 del 22 novembre 2000) la corresponsione di un importo economico rispettivamente per la richiesta e per l'utilizzazione annuale del marchio di qualità ecologica. Tale Decisione, che fissa **le spese e i diritti da applicare** nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità, è indirizzata agli Stati membri.

In caso di prima richiesta, l'importo per i diritti connessi alle spese per l'esame del fascicolo risulta compreso tra le 300 e le 13000 EURO. A favore delle piccole e medie imprese e dei fabbricanti e fornitori di servizi dei Paesi in via di sviluppo è, tuttavia, previsto un abbattimento delle spese amministrative nella misura del 25% (da cumularsi sia sull'importo minimo che su quello massimo).

Nel caso, invece, che il marchio sia già stato concesso, il pagamento di diritti annuali di utilizzazione di importo è pari allo 0,15% del volume annuale delle vendite del prodotto contraddistinto dal segno *Ecolabel* all'interno dell'Unione europea. Le vendite sono calcolate in base al prezzo franco fabbrica o sul prezzo di fornitura a seconda che trattasi di merce ovvero di servizi.

In questi casi, l'importo minimo annuale per gruppo di prodotti/richiedente è di 500 EURO fino ad un massimo di 25000 EURO. Analogamente a quanto previsto nel caso di prima richiesta, viene prevista una riduzione del 25% per i fabbricanti e fornitori di servizi appartenenti ai Paesi in via di sviluppo.

2 Coordinamento con altri sistemi di tutela ambientale - Effetti economici premiali. Al fine di incentivare le imprese più *ecosensibili*, già in possesso di una certificazione EMAS o ISO 14001 e desiderose dell'assegnazione del marchio *Ecolabel*, viene loro riconosciuta la possibilità di una riduzione del 15% dell'importo annuale (art. 12 co. 2 del regolamento n. 1980/2000/CE), « a condizione che il richiedente si impegni esplicitamente ad assicurare nell'ambito della sua politica nei confronti dell'ambiente la piena rispondenza dei prodotti cui è stato assegnato il marchio ai criteri previsti per la sua concessione per tutto il periodo di validità del contratto » (art. 2, comma 7 della Decisione della Commissione 10 novembre 2000 n. 2000/728/CE (GUCE L 293 del 22 novembre 2000) (v. GIAMPIETRO, ⑧).

13

Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica [CUEME]. — *La Commissione istituisce un Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME) composta dagli organismi competenti di cui all'articolo 14 e del forum consultivo di cui all'articolo 15. Il CUEME contribuisce in particolare alla fissazione e revisione dei criteri per il marchio di qualità ecologica, nonché ai requisiti di valutazione e di verifica della conformità in conformità dell'articolo 6.*

Il regolamento interno del CUEME è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 17 e tenuto conto dei principi procedurali di cui all'allegato IV.

1 ***Istituzione, organi e compiti del CUEME.*** La Decisione della Commissione del 10 novembre 2000, n. 2000/730/CE, indirizzata agli Stati membri, istituisce il Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e ne stabilisce il regolamento interno (G.U.C.E. n. L 293 del 22 novembre 2000).

Disciplinando in allegato le norme in materia di composizione, presidenza-vicepresidenza e segretariato, riunioni e spese del Comitato.

Il CUEME riveste compiti di promozione dell'uso del marchio di qualità ecologica cooperando, in tale contesto, con la Commissione e gli Stati membri. Ulteriore compito che riveste il CUEME è quello di procedere alla definizione e alla revisione dei criteri ecologici (e dei connessi requisiti di valutazione e verifica) della conformità per gruppo di prodotti. Il Comitato viene, inoltre, consultato dalla Commissione in merito al piano di lavoro del marchio di qualità ecologica (art. 5 del regolamento n. 1980/2000/CE).

2 ***Altri organismi.*** La Decisione n. 2000/730/CE definisce le norme concernenti l'identificazione di altri eventuali organismi competenti — e i relativi compiti — qualora sia necessario richiedere alla Commissione di avviare la procedura per la definizione di nuovi criteri ecologici da applicare ai gruppi di prodotti.

La Decisione disciplina, inoltre, la procedura per rilevare eventuali inadempimenti della Commissione qualora sia chiamata ad elaborare o riesaminare i criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica e i connessi requisiti di valutazione e di verifica della conformità per gruppo di prodotti.

3 ***Composizione del CUEME.*** Il Comitato è composto dagli Organismi nazionali competenti in materia di *Ecolabel* e da un « Forum consultivo » composto — come accennato — da rappresentanti del settore produttivo e commerciale, da associazioni ambientaliste e di consumatori.

Il Forum partecipa a tutte le attività del CUEME, intervenendo nella definizione di tutti gli aspetti che riguardano l'eco-marchio. Il regolamento stabilisce, in particolare, che fanno parte del Forum, e quindi del CUEME, le seguenti organizzazioni: COFACE (organizzazione per la tutela dei consumatori); EEB per le associazioni ambientaliste); ETUC (sindacati); UMCE (industria); UEAPME (piccole e medie industrie, artigiani); EUROCOMMERCE (commercianti).

4 ***Riferimenti normativi nazionali.*** D.m. 12 giugno 1998, n. 236 Regolamento recante modificazioni al Decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 413, concernente il regolamento di istituzione e funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit. GURI n. 166 del 18 luglio 1998.

D.m. del 2 agosto 1995 n. 413, Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit (GURI n. 231 del 3 ottobre 1995). Il Regolamento identifica l'organo a cui affidare la competenza in materia di accreditamento di verificatori. L'art. 13 del Decreto pre-

vede: « In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del Regolamento n. 1836/93/CEE del Consiglio, il Comitato svolge le funzioni di accreditamento e controllo dei verificatori ambientali, curando anche la tenuta dell'albo stesso ».

5 *Riferimenti normativi comunitari. Decisione della Commissione n. 730/2000/CE* del 10 novembre 2000, che istituisce il Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e ne stabilisce il regolamento interno. *G.U.C.E. n.L 293 del 22 novembre 2000.*

14

Organismi competenti. — 1. *Ciascuno Stato membro garantisce che sia designato e funzionante l'organismo, o gli organismi (in prosieguo « organismo competente » o « organismi competenti »), responsabile dell'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento. Qualora siano designati più organismi competenti lo Stato membro ne definisce le rispettive competenze e le regole di coordinamento ad essi applicabili.*

2. *Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi competenti:*

a) *abbiano una composizione che ne assicuri l'indipendenza e la neutralità;*
b) *siano regolati da norme procedurali che assicurino a livello nazionale il coinvolgimento attivo di tutti gli interessati e un adeguato livello di trasparenza;*

c) *applicino correttamente le disposizioni del presente regolamento.*

1 *Comitato Ecolabel e Ecoaudit - Sezione Ecolabel Italia.* Con D.m. 2 agosto 1995 n. 243 è stato costituito il comitato per l'Italia, organismo competente e responsabile dell'esecuzione dei regolamenti n. 1980/2000/CE (art. 14) e n. 761/2001/CE (art. 14). Il Comitato è articolato in due Sezioni (Ecolabel e Emas) che in autonomia svolgono i compiti previsti dai regolamenti comunitari citati. Il Comitato è composto dai rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente, dell'Industria, della Sanità e del Tesoro, che durano in carica tre anni. Il Comitato si avvale del supporto tecnico dell'ANPA, ora APAT, per lo svolgimento delle istruttorie tecniche relative alla concessione del marchio Ecolabel e all'adesione al sistema EMAS. Sulla composizione del Comitato che si è insediato il 22 maggio 2000 v. www.ambiente.it. L'Ispettorato Tecnico del Ministero Attività Produttive accerta i requisiti di idoneità dei laboratori che eseguono prove di rispondenza ai requisiti Ecolabel.

Sui laboratori accreditati v. www.ambiente.it e anche www.reteambiente.it.

2 *Riferimenti normativi nazionali. D.m. 2 agosto 1995 n. 413.* Regolamento recante norme per l'istituzione ed il finanziamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit (GURI n. 231 del 3 ottobre 1995).

Circolare n. 162263 del 1997 del 31 luglio 1997, Chiarimenti in merito all'accertamento dei requisiti di idoneità dei laboratori ad eseguire il controllo preliminare indipendente che deve corredare la domanda di concessione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel. GURI n. 184 dell'8 agosto 1997.

15

Forum consultivo. — *La Commissione assicura che, nello svolgimento delle sue attività, il CUEME rispetti, per ciascun gruppo di prodotti, una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate quali industria, fornitori di servizi, PMI comprese, artigiani e rispettive organizzazioni professionali, sindacati, venditori all'ingrosso o al dettaglio, importatori, associazioni ambientaliste e organizzazioni per la tutela dei consumatori. Queste parti si riuniscono in sede di forum consultivo. Il regolamento interno del forum è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 17.*

1 **Forum consultivo.** La Decisione della Commissione del 10 novembre 2000, n. 2000/731/CE, stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo previsto dal sistema comunitario riesaminato di assegnazione di un marchio di qualità ecologica » (G.U.C.E. n. L 293 del 22 novembre 2000). La Decisione è rivolta agli Stati membri

2 **Membri del Forum e compiti.** I membri del Forum sono costituiti dai rappresentanti delle categorie interessate al sistema del marchio di qualità ecologica ed in specie: i consumatori, i sindacati, i venditori, gli artigiani, le industrie, i fornitori di servizi, le piccole e medie imprese e gli importatori, nonché le associazioni ambientaliste e quelle per la tutela dei consumatori. I membri hanno compiti di impulso, decisivi, consultivi e di controllo. In particolare, la funzione di impulso si sostanzia nel sollecitare la procedura per determinare i criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione/verifica; la funzione decisiva si estrinseca nella definizione e riesame dei criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica; la funzione consultiva si svolge su sollecito della Commissione chiamata ad elaborare il piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica (v. *supra* art. 5) alla quale segue la promozione e il controllo dello stesso piano di lavoro.

3 **Riferimenti normativi nazionali.** **D.m. 2 agosto 1995 n. 413.** Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del comitato per l'Ecolabe e l'Ecoaudit (GURI n. 231 del 3 ottobre 1995). L'art. 7 disciplina il Forum consultivo nel nostro ordinamento prevedendo che sia composto da dodici esperti e presieduto da un Presidente.

16

Adeguamento al progresso tecnico. — *In conformità della procedura di cui all'articolo 17, gli allegati del presente regolamento vengono adeguati al progresso tecnico, compreso quello relativo alle pertinenti attività internazionali di normalizzazione.*

17

Comitato di regolamentazione. — 1. *La Commissione è assistita da un comitato.*

2. *Nel caso in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.*

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. *Il comitato adotta il proprio regolamento interno.*

1 **Riferimenti normativi comunitari.** **Decisione del Consiglio n. 1999/468/CE** recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GUCE L 184 del 17 luglio 1999, p. 23).

18

Infrazioni. — *Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti giudiziari o amministrativi applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento e li comunicano alla Commissione.*

1 **Inadempimento.** *Attesa l'importanza di un efficace sistema per garantire l'effettività del marchio di qualità ecologica, la Comunità europea ha previsto che gli Stati membri adottino e comunichino alla Commissione, i provvedimenti sanzionatori, giudiziari o amministrativi avviati in caso di ravvisata inosservanza del regolamento comunitario. Non vi è dubbio che la comunicazione di simili provvedimenti presuppone l'accertamento di situazioni di inadempimento prevalentemente di origine contrattuale, quali quelli ravvisabili nelle ipotesi in cui il titolare del marchio non abbia utilizzato lo stesso conformemente alle modalità previste nel contratto di cui all'art. 9 del regolamento, ad esempio, in riferimento alla forma ed ai colori prescritti, ovvero contravenga alla sua chiara visibilità sul prodotto o adotti il simbolo Ecolabel come segno distintivo della propria ditta.*

Si tratterà quindi di coordinare, altresì, le competenti organizzazioni della pubblica amministrazione perché siano trasmessi i relativi dati all'attenzione dell'istituzione comunitaria menzionata. Dall'analisi delle informazioni trasmesse, provenienti da tutti i Paesi comunitari, la Commissione, unitamente al CUEME, potrà, comunque, trarre gli opportuni strumenti di riscontro per verificare quali sono le problematiche o gli ostacoli che si frappongono ad un efficace attuazione del sistema del marchio ecologico.

19

Disposizioni transitorie. — *Il regolamento (CEE) n. 880/92 è abrogato. Tuttavia esso si applica ai contratti conclusi a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del medesimo. Le decisioni basate sul regolamento (CEE) n. 880/92 restano in vigore fino al momento in cui esse sono modificate, ovvero sono giunte a scadenza.*

1 **Bibliografia.** Sul regolamento n. 880/92/CE v. in particolare: MARANELLA, ⑩; RAPISARDA SASSOON, ④; VELLANI, ④; ZAMBRANO, ④; PECCOLO, ④.

20

Revisione. — *Entro il 24 settembre 2005, la Commissione riesamina il sistema alla luce dell'esperienza acquisita durante la sua applicazione. Se necessario, la Commissione propone modificazioni del presente regolamento.*

21

Disposizioni finali. — *Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

(Si omettono gli allegati).

2. Regolamento CE 19 marzo 2001, n. 761. — Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (G.U.C.E. L 114 del 24 aprile 2001).

1

Il sistema di ecogestione e audit e i suoi obiettivi. — 1. È istituito un sistema comunitario di ecogestione e audit, in appresso denominato « EMAS », al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni, per valutare e migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti.

2. L'obiettivo di EMAS consiste nel promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante:

- a) l'introduzione e l'attuazione da parte delle organizzazioni di sistemi di gestione ambientale come indicato nell'Allegato I;
- b) la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell'efficacia di tali sistemi come indicato nell'Allegato I;
- c) l'informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico ed altri soggetti interessati;
- d) la partecipazione attiva dei dipendenti all'organizzazione nonché una formazione professionale di base ed un perfezionamento adeguato tale da rendere possibile la partecipazione attiva ai compiti di cui alla lettera a). Su loro richiesta, partecipano anche i rappresentanti dei dipendenti.

1 **Sistema EMAS.** La normativa racchiusa nel regolamento n. 761/2001/CE (al pari di quella contemplata nel previgente regolamento n. 1836/93/CE) viene denominata sinteticamente con l'acronimo americano « EMAS » ovvero *Environmental Management and Audit Scheme*.

Il sistema EMAS è uno strumento di politica ambientale ed industriale a carattere volontario nato per incentivare costantemente i miglioramenti dell'efficienza ambientale delle attività industriali. Attraverso il miglioramento delle prestazioni ambientali e dei rapporti con il pubblico e le istituzioni, le maggiori garanzie in termini di sicurezza, la razionalizzazione dei processi di produzione e dell'intero sistema di gestione dell'azienda, il sistema EMAS permette di aumentare il vantaggio competitivo delle imprese che vi aderiscono. Il regolamento modifica e abroga il regolamento del Consiglio n. 1836/93/CE, del 29 giugno 1993 (G.U.C.E. L 104 2 aprile 1997, p. 35), sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit. Tale sistema incentiva un comportamento volontario delle imprese verso la difesa dell'ambiente, creando le condizioni affinché esse, per conquistare il mercato e sopravvivere, non siano più soltanto tenute a fornire nuovi prodotti e servizi a basso costo, ma a rendere le proprie tecnologie compatibili con la conservazione delle risorse naturali (BIANCHI, 14; FUSATO, 26). Occorre evidenziare che l'Italia ha introdotto il regolamento EMAS del 1993 in ritardo rispetto ad altri paesi europei (circa due anni).

2 **Sviluppo sostenibile e Sistemi ambientali volontari.** Il V Programma comunitario per uno sviluppo sostenibile, approvato dal Consiglio dei Ministri con Risoluzione del 1° febbraio 1993, nonché il VI Programma approvato con Decisione del febbraio 2002 sottolineano lo stretto connubio esistente

tra impresa e ambiente ed in particolare come sia vitale elaborare un sistema per il mondo industriale, che abbia l'obiettivo di introdurre, non solo in termini di politica ambientale generale, ma anche in termini operativi, misure e procedure di prevenzione dell'inquinamento industriale che prendano in considerazione le nuove realtà aziendali.

Per valutare in chiave moderna l'evoluzione in atto, sono stati individuati, a livello aziendale, strumenti operativi per migliorare la gestione delle problematiche ambientali coerentemente con la politica ambientale comunitaria ispirata ad un nuovo rapporto tra i diversi soggetti coinvolti. Gli strumenti operativi individuati sono: a) il sistema europeo EMAS emanato nel 1993 con il Regolamento n. 1836 e rivisitato con il regolamento 761 del 2001/CE; b) la norma tecnica ISO 14001 (e collegate) emanata nel novembre 1996 dall'Organismo Internazionale di Standardizzazione (ISO) avente per oggetto la gestione dell'ambiente presso le imprese. Le due certificazioni hanno carattere *volontario*; di conseguenza le imprese italiane hanno a disposizione due modelli volontari di sistemi di gestione ambientale. In argomento v. *infra* art. 9 sul rapporto sistema EMAS e norme internazionali comunitari.

3 **Riferimenti normativi. Decisione della Commissione n. 97/264/CE** del 16 aprile 1997 concernente il riconoscimento delle procedure di certificazione in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione ed audit (*G.U.C.E.* L 104 del 2 aprile 1997, p. 35).

Decisione della Commissione n. 97/265/CE del 16 aprile 1997 concernente il riconoscimento della norma internazionale ISO 14001:1996 e della norma europea EN ISO:14001:1996, che stabiliscono regole per i sistemi di gestione ambientale in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione ed audit (*G.U.C.E.* L 104 del 2 aprile 1997, p. 37).

2

Definizioni. — *Ai fini del presente regolamento si intende per:*

- a) « *politica ambientale* »: *obiettivi e principi generali di azione di un'organizzazione rispetto all'ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari sull'ambiente e l'impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale politica ambientale costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi e i target ambientali;*
- b) « *miglioramento continuo delle prestazioni ambientali* »: *processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati misurabili del sistema di gestione ambientale relativi alla gestione da parte di un'organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in base alla sua politica e ai suoi obiettivi e ai target ambientali; questo miglioramento dei risultati non deve necessariamente verificarsi simultaneamente in tutti i settori di attività;*
- c) « *prestazione ambientale* »: *i risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte dell'organizzazione;*
- d) « *prevenzione dell'inquinamento* »: *impiego di processi, pratiche, materiali o prodotti che evitano, riducono o controllano l'inquinamento, tra cui pos-*

sono annoverarsi riciclaggio, trattamento, modifiche dei processi, meccanismi di controllo, uso efficiente delle risorse e sostituzione dei materiali;

e) « analisi ambientale »: esauriente analisi iniziale dei problemi, dell'impatto e delle prestazioni ambientali connesse all'attività di un'organizzazione (allegato VII);

f) « aspetto ambientale »: elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente (allegato VI); un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo;

g) « impatto ambientale »: qualsiasi modifica all'ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un'organizzazione;

h) « programma ambientale »: descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere obiettivi e target ambientali e relative scadenze;

i) « obiettivo ambientale »: obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla politica ambientale, che l'organizzazione si prefigge di raggiungere, quantificato per quanto possibile;

j) « target ambientale »: requisito particolareggiato di prestazione, quantificato per quanto possibile, applicabile all'organizzazione o a parti di essa, che deriva dagli obiettivi ambientali e deve essere stabilito e raggiunto per conseguire gli obiettivi medesimi;

k) « sistema di gestione ambientale »: parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale;

l) « audit ambientale »: strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l'ambiente al fine di:

i) facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull'ambiente;

ii) valutare la conformità alla politica ambientale compresi gli obiettivi e le target ambientali dell'organizzazione (allegato II);

m) « ciclo di audit »: periodo in cui tutte le attività di una data organizzazione sono sottoposte ad audit (allegato II);

n) « revisore »: individuo o gruppo, appartenente al personale dell'organizzazione o esterno ad essa, che opera per conto della direzione dell'organizzazione, dotato, individualmente o collettivamente, delle competenze di cui all'allegato II, punto 2.4 e sufficientemente indipendente dall'attività che controlla per esprimere un giudizio obiettivo;

o) « dichiarazione ambientale »: le informazioni di cui all'allegato III, punto 3.2, lettere da a) a g);

p) « soggetto interessato »: individuo o gruppo, comprese le autorità, interessato alle o dalle prestazioni ambientali di un'organizzazione;

q) « verificatore ambientale »: qualsiasi persona o organizzazione indipendente dall'organizzazione oggetto di verifica che abbia ottenuto l'accreditamento secondo le condizioni e le procedure di cui all'articolo 4;

r) « sistema di accreditamento »: sistema per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali, gestito da un'istituzione o organizzazione imparziale designata o creata dallo Stato membro (organismo di accredita-

mento), dotata di competenze e risorse sufficienti e con procedure adeguate per svolgere le funzioni assegnate dal presente regolamento a tale sistema;
s) « organizzazione »: società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che ha amministrazione e funzioni proprie.

L'entità da registrare come organizzazione ai sensi di EMAS è concordata con il verificatore ambientale e, se del caso, con gli organismi competenti tenendo conto degli orientamenti della Commissione, stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 paragrafo 2, ma non deve superare i confini di uno Stato membro. La più piccola entità da considerare corrisponde a un sito. In circostanze eccezionali riconosciute dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 paragrafo 2, l'entità da considerare per la registrazione EMAS può essere inferiore a un sito, come ad esempio, una suddivisione con funzioni proprie.

t) « sito »: tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali;

u) « organismi competenti »: gli organismi nazionali, regionali o locali, designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 per svolgere i compiti indicati nel presente regolamento.

1 **Contenuti dell'EMAS.** L'impresa che intende partecipare allo schema volontario EMAS deve seguire alcuni passaggi obbligati che la conducono ad ottenere la convalida della dichiarazione ambientale e la registrazione per un proprio sito produttivo. Gli elementi costituenti l'EMAS sono: — l'Analisi Ambientale Iniziale; — la Politica e il Programma Ambientale; — il Sistema di Gestione Ambientale; — la Dichiarazione Ambientale.

1.1. Analisi ambientale - Analisi Ambientale Iniziale (AAI). Per poter preparare l'impresa all'adeguamento della propria struttura organizzativa ai requisiti del regolamento comunitario, è necessario che l'impresa conduca un'analisi ambientale preliminare dei problemi ambientali, degli effetti e delle prestazioni ambientali relativi alle attività svolte nel sito produttivo.

L'analisi ambientale iniziale del sito produttivo può essere definita come « l'attività attraverso la quale l'azienda identifica gli aspetti ambientali che dovranno essere considerati prioritari dal sistema di gestione ambientale ». L'impresa, prima di procedere, prende in considerazione il costo e i tempi necessari per procedere all'analisi ed ottenere la disponibilità di dati affidabili.

1.2. Strumenti e contenuti dell'analisi ambientale iniziale. L'analisi ambientale, deve comprendere l'intera gamma delle situazioni operative dell'azienda e deve identificare tutti gli aspetti ambientali delle sue attività, in modo da determinare quali hanno o possono avere impatti ambientali significativi e su quali sia motivabile un impegno in termini di obiettivi e di programma ambientale. L'azienda può utilizzare informazioni già in suo possesso (ad esempio, per i rifiuti, il MUD), oppure effettuare accertamenti supplementari.

L'analisi ambientale iniziale, in sintesi, include: — l'identificazione di tutti gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti, servizi; — lo studio della relazione tra gli aspetti ambientali rilevanti individuati e l'organizzazione tecnica e gestionale delle attività del sito; — l'identificazione delle prescrizioni legislative e regolamentari; — la valutazione delle proprie prestazioni ambien-

tali in rapporto alle disposizioni di legge, a criteri interni, a codici di buona pratica, a principi e a linee guida; — l'analisi delle prassi e delle procedure di gestione ambientale esistenti; — l'identificazione delle politiche e delle procedure esistenti in materia di approvvigionamento e di appalti; — la valutazione delle prestazioni ambientali del sito alla luce della propria politica ambientale (se già esistente); — le conoscenze derivate dalle indagini su precedenti incidenti occorsi; — le eventuali necessità di formazione/addestramento; — le opportunità di ottenere vantaggi competitivi; — i punti di vista delle parti interessate; — le informazioni e le indicazioni necessarie a stabilire priorità, obiettivi e programma ambientale del sito; — la definizione di un riferimento oggettivo ad uso del verificatore ambientale durante le sue attività di verifica e convalida idoneo a sostenere la correttezza delle scelte del programma e del sistema di gestione ambientale rispetto ai requisiti del Regolamento.

In materia si vedano: ANDRIOLA, CALÒ, LUCIANI, ②; ANDRIOLA, CECCACCI, ④; ANDRIOLA, CECCACCI, DECLICH ⑤; ANDRIOLA, LUCIANI, 8; ANDRIOLA, LUCIANI, ⑨; ANDRIOLA, LUCIANI, VIGNATI, ⑩; LUCIANI-ANDRIOLA, ⑩.

1.3. Obiettivi dell'analisi ambientale iniziale. L'analisi ambientale iniziale persegue i seguenti obiettivi principali: — acquisire gli elementi utili per individuare gli effetti ambientali e la loro entità, anche al fine di determinare il grado di efficienza ambientale delle attività svolte in un sito; — individuare la normativa ambientale applicabile alle attività svolte nel sito per la verifica della relativa conformità; — raccogliere le informazioni atte ad individuare le aree di miglioramento delle prestazioni ambientali sul piano tecnico e gestionale; — identificare i fattori di impatto ambientale di maggiore significatività; — creare un registro degli effetti ambientali ovvero dei danni (reali o potenziali) indotti da ciascun fattore di impatto ambientale sulle diverse componenti ambientali interessate e sulle persone; — analizzare le procedure di gestione ambientale già esistenti; — costruire un punto di riferimento oggettivo per evidenziare i miglioramenti successivi.

Il risultato dell'analisi ambientale rappresenta un quadro completo ed aggiornato della situazione del sito produttivo rispetto al suo impatto sull'ambiente, alla conformità legislativa, all'efficienza con la quale tali problematiche vengono gestite e alla sensibilità del territorio circostante.

In materia si vedano: ANDRIOLA, CALÒ, LUCIANI, ②; ANDRIOLA, CECCACCI, ④; ANDRIOLA, CECCACCI, DECLICH ⑤; ANDRIOLA, LUCIANI, 8; ANDRIOLA, LUCIANI, ⑨; ANDRIOLA, LUCIANI, VIGNATI, ⑩; LUCIANI-ANDRIOLA, ⑩.

1.4 Indicatori ambientali. Gli indicatori ambientali che l'impresa si trova a gestire sono, in particolare, di due tipologie: i *fattori ambientali* e le *componenti ambientali*. Tra i (primi) fattori ambientali vi rientrano quelli che possono modificare lo stato dell'ambiente e possono essere associati a indici numerici, che caratterizzano il livello *quantitativo* (kg, mg/l, dB(A), ecc.) al momento del loro rilascio, oppure a notazioni di valenza *qualitativa* (alto, medio, basso, ecc.). Fattori legati a livelli quantitativi possono essere quelli relativi a: — emissioni inquinanti; — produzione di rifiuti; — consumo di materie prime; — consumo di energia; — consumo di acqua; — consumo di risorse naturali; — rumore; mentre fra quelli legati a livelli qualitativi, si possono comprendere: — odori; — vibrazioni; — impatto visivo.

Tra le (seconde) componenti ambientali vi figurano quelle che possono subire modifiche, a seguito dei fattori originatisi dalle attività produttive, nell'atmosfera, nell'ambiente idrico, nel suolo, nel sottosuolo, con riguardo alle specie vegetali, alle specie animali, al paesaggio e alle comunità umane. Qui ciascuna componente può subire modifiche diverse in presenza di un medesimo fattore. In materia si vedano: ANDRIOLA, CALÒ, LUCIANI, ②; ANDRIOLA, CECCACCI, ③; ANDRIOLA, CECCACCI, DECLICH ⑤; ANDRIOLA, LUCIANI, 8; ANDRIOLA, LUCIANI, ⑨; ANDRIOLA, LUCIANI, VIGNATI, ⑩; LUCIANI-ANDRIOLA, ⑪.

1.5. Formazione dell'analisi ambientale iniziale. L'analisi ambientale è decisa dal vertice dell'impresa, che a tal fine nomina un responsabile. Essa deve essere accuratamente pianificata, per garantire competenza, indipendenza e disponibilità di tempo e risorse adeguate alle dimensioni, al contenuto ed alle finalità di tale indagine. Il processo ed i risultati dell'analisi ambientale iniziale devono essere documentati e devono essere identificate le opportunità per lo sviluppo del SGA.

Alcune tecniche comuni per condurre un'analisi comprendono: — ispezioni e misurazioni dirette; — questionari; — interviste; — riesame delle registrazioni; — liste di controllo; — confronto con altre situazioni.

Possono essere consultate anche fonti di informazione esterne, quali: — agenzie per la protezione dell'ambiente (ANPA, ARPA) o uffici pubblici (comunali, provinciali, regionali) in merito a leggi ed autorizzazioni; — biblioteche ed archivi locali e regionali; — organizzazioni per scambio di informazioni; — associazioni industriali e/o di categoria, camere di commercio; — organizzazioni per la difesa del consumatore; — costruttori di apparecchiature in uso; — relazioni d'affari; — professionisti.

1.6. Inizio dell'analisi ambientale iniziale. L'analisi ambientale inizia da uno **studio generale dell'area** circostante, il sito, descrivendo: l'inquadramento geografico-territoriale, quello amministrativo-urbanistico, quello paesaggistico-storico-culturale e quello più propriamente ambientale (morfologia, idrogeologia, clima, aree di particolare interesse naturalistico, presenza di altre fonti significative di inquinamento). In tale contesto va valutata la sensibilità del territorio in base alla presenza di recettori, sia di tipo antropico (connessi all'uomo), che biotico (connessi alle specie animali e vegetali), al verificarsi di azioni di protesta da parte della popolazione, sotto forma di lamentele o di azioni di pressione da parte delle autorità, realizzate attraverso frequenti ispezioni.

Il secondo passo è l'analisi delle attività, prodotti e servizi svolti dall'impresa. Tale analisi comprende una descrizione del sito produttivo anche con riferimento a situazioni di inquinamento e contaminazione dovute ad attività passate.

L'azienda individua le attività che vengono svolte all'interno del sito produttivo, tenendo conto anche delle attività svolte da eventuali appaltatori e imprese di servizi.

Deve essere illustrato il processo produttivo e le fasi che lo compongono. Per ogni fase va poi impostato un bilancio di flusso (di materia e di energia) che tenda ad individuare i potenziali aspetti ambientali legati alle singole fasi. La suddivisione delle attività in « fasi » deve essere fatta in modo da permettere

l'esame della fase stessa, ma anche consentire una visione complessiva del processo.

Si può così costruire un bilancio globale del ciclo produttivo ed ottenere un quadro generale degli aspetti ambientali legati alle proprie attività.

In materia si vedano: ANDRIOLA, CALÒ, LUCIANI, ②; ANDRIOLA, CECCACCI, ③; ANDRIOLA, CECCACCI, DECLICH ③; ANDRIOLA, LUCIANI, 8; ANDRIOLA, LUCIANI, ⑤; ANDRIOLA, LUCIANI, VIGNATI, ⑩; LUCIANI-ANDRIOLA, ⑪.

2 *Condizione essenziale per aderire all'EMAS.* L'impegno al rispetto della legislazione ambientale è un presupposto essenziale per l'adesione di un'impresa all'EMAS; tale impegno deve essere espresso nel documento di « politica ambientale » (vedi *infra*).

Qualora l'impresa intenda perseguire obiettivi al di là degli obblighi di legge oppure colmare, con norme interne, aspetti non considerati da disposizioni legislative, la politica ambientale dovrà considerarli congiuntamente ai requisiti di legge ed impegnare l'impresa ad esigerne l'osservanza.

3 *Registro della normativa ambientale.* Il rispetto della *legislazione ambientale* è un requisito fondamentale per poter aderire ad EMAS. La legislazione in questo campo è complessa e disomogenea. È quindi importante, in sede di analisi ambientale iniziale, individuare tutte le prescrizioni di legge che devono essere ottemperate dall'impresa, sia in fase di autorizzazione, sia di controllo. Si ritiene necessario predisporre un apposito *registro delle disposizioni legislative* riguardanti l'ambiente, che riporti la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile alle attività svolte nel sito. L'impresa può anche decidere di fissare dei criteri interni di prestazione che si presentino più restrittive di quanto dispone la normativa. Tali criteri possono essere di aiuto all'azienda nel definire i propri obiettivi e traguardi ambientali. Nel registro sono riportate, le prescrizioni riguardanti le autorizzazioni in campo ambientale, i protocolli o convenzioni con autorità, gli accordi volontari ecc.

L'identificazione delle prescrizioni legislative e regolamentari non si esaurisce in sede di analisi ambientale iniziale, ma rappresenta un « processo continuo che deve essere aggiornato periodicamente con conseguente *variazione del registro* in base alle nuove norme emanate ed alle scadenze periodiche successive ». È opportuno segnalare, nel registro, anche le prevedibili variazioni della legislazione in modo da privilegiare, in sede di individuazione delle possibili aree di miglioramento, le azioni finalizzate al preventivo adeguamento.

Il registro costituisce un utile strumento di pianificazione laddove lo si utilizzi anche come *scadenario* per le verifiche relative alle prescrizioni.

4 *Differenze tra Aspetto ambientale e Impatto ambientale.* La relazione esistente tra gli aspetti e gli impatti ambientali è quella di causa ed effetto. Un aspetto ambientale riguarda cioè un elemento dell'attività, del prodotto o del servizio dell'azienda che può provocare un impatto ambientale, ossia un cambiamento nell'ambiente. L'identificazione degli aspetti ambientali legati alle attività dell'azienda non si esaurisce con l'analisi ambientale iniziale, ma rappresenta un « processo continuo che deve essere svolto e riesaminato

periodicamente » e che deve essere uno degli input decisionali nei riguardi di successivi aggiornamenti e/o modifiche di impianto o di processo.

Una volta individuati gli aspetti ambientali legati alle proprie attività, vanno identificati gli *impatti ambientali*, reali e potenziali, positivi e negativi, associati a ciascun aspetto per poi valutare la significatività di tali impatti.

4.1. Impatto ambientale significativo. Il concetto di « impatto ambientale significativo » non viene definito in maniera chiara né dal Regolamento CE n. 761 del 2001. In linea generale si può dire che « un impatto ambientale è tanto più significativo quanto meno la componente ambientale che lo subisce è in grado di ripristinare le condizioni ambientali originarie ». La significatività degli impatti associati agli aspetti ambientali dell'impresa è il risultato di diverse considerazioni. Si parte dall'esame della conformità legislativa; in base al registro normativo, la concessione delle autorizzazioni necessarie, la rispondenza di tali autorizzazioni alla situazione reale dell'impresa, la presenza di un inventario relativo allo specifico impatto, l'ottemperanza delle prescrizioni di legge ed il rispetto di eventuali limiti previsti.

La rilevanza dell'impatto è misurata usando come parametro i limiti ambientali stabiliti di legge, e in relazione alla numerosità dei punti di origine, alla quantità ed alla qualità degli inquinanti emessi. Per una valutazione complessiva dell'impatto bisogna tenere conto anche dell'efficienza con cui l'impresa gestisce il problema nonché della sensibilità del territorio circostante.

Altri aspetti da considerare che possono facilitare la valutazione degli impatti ambientali possono essere in relazione: la vastità dell'impatto, la severità dell'impatto, la probabilità che avvenga, la durata dell'impatto. Relativamente all'aspetto economico: i potenziali vincoli regolamentari e legislativi, la difficoltà di modificare l'impatto, il costo della modifica dell'impatto, l'effetto della modifica sulle altre attività e sugli altri processi, i rapporti con le parti interessate, gli effetti sull'immagine dell'azienda.

In materia si vedano: ANDRIOLA, CALÒ, LUCIANI, ②; ANDRIOLA, CECCACCI, ④; ANDRIOLA, CECCACCI, DECLICH ⑤; ANDRIOLA, LUCIANI, 8; ANDRIOLA, LUCIANI, ③; ANDRIOLA, LUCIANI, VIGNATI, ②; LUCIANI-ANDRIOLA, ⑩.

4.2. Obiettivi aziendali e EMAS. L'impatto ambientale varia da azienda a azienda, anche laddove si tratta di soggetti che si trovino ad operare nel medesimo settore commerciale, in quanto l'impatto è misurato sulle esigenze individuali dell'impresa.

Il Regolamento privilegia un miglioramento delle prestazioni ambientali fattibile in termini di risorse (sia umane, sia finanziarie) e congruente con la situazione del mercato in cui l'impresa si confronta. L'impresa non è obbligata a fissare gli obiettivi per ogni aspetto ambientale significativo trovato nel corso dell'analisi ambientale iniziale. L'impresa definisce sia il numero degli obiettivi, sia l'entità del miglioramento che vuole raggiungere. La definizione degli obiettivi deve essere fatta di seguito all'analisi ambientale iniziale, con aggiornamento ad ogni ciclo di audit e riesame al fine di verificare eventuali scostamenti.

Compito dell'impresa è quello di definire, nell'ambito delle attività svolte in un sito, **un ordine di priorità - obiettivi** con il quale gestire le problematiche emerse, evidenziando le azioni correttive e di adeguamento che devono essere

adottate immediatamente o comunque con urgenza, al fine di raggiungere quanto definito nella « politica ambientale » (v. *infra*).

5 *Politica e programma ambientale.* I risultati dell'analisi ambientale iniziale sono la base su cui impostare, in forma scritta e vincolante per l'impresa ai suoi massimi livelli, una *politica ambientale* ed un *programma ambientale*. La *politica ambientale* contiene gli obiettivi ed i principi di azione a cui l'impresa si ispira, nonché l'impegno ed il livello di responsabilità che l'impresa assume nei confronti di terzi, per garantire il rispetto dell'ambiente e l'osservanza delle disposizioni di legge in materia ambientale. La *politica ambientale* rappresenta, altresì, un « impegno pubblico a migliorare le proprie prestazioni ambientali al fine di ridurre gli impatti ambientali connessi con le attività svolte dall'impresa stessa ».

Sinteticamente, si può riassumere nel senso che la *politica ambientale* deve: — essere approvata al più alto livello di direzione ed essere conforme con la strategia globale dell'impresa; — prevedere il rispetto sistematico delle leggi e delle norme applicabili alle attività svolte; — mirare al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; — prendere in considerazione la missione, la visione, i valori essenziali, le convinzioni dell'impresa sulla protezione dell'ambiente; — considerare gli « aspetti da trattare » su cui ci si vuole impegnare (v. Allegato I, C del Regolamento); — tenere conto delle « prassi di buona gestione » cui si vuole fare riferimento (v. Allegato I, D del Regolamento); — essere diffusa sia all'interno che all'esterno dell'impresa; — venire periodicamente riesaminata ed eventualmente aggiornata ai più alti livelli aziendali.

La politica ambientale si deve porre in armonia con gli altri obiettivi aziendali, infatti deve sussistere una visione integrata, nella quale l'aspetto « ambiente » coincida con altri aspetti della politica dell'impresa (Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro, ecc.) che concorrono a delineare le strategie aziendali. Nel caso di un sito che appartenga ad un'organizzazione con più siti, la politica ambientale del sito deve integrarsi con la politica del gruppo. La *politica ambientale* si presenta come una « dichiarazione dai caratteri generici con l'enunciazione dei principi ambientali ispiratori dell'attività dell'impresa ». In tale contesto l'impresa assume un impegno formale, che deve essere coerente con il programma ambientale e quindi con gli interventi previsti. L'affidabilità e la credibilità dell'impresa è valutata anche dalla stretta correlazione che emerge tra i principi e le azioni.

Dopo aver predisposto l'analisi ambientale iniziale e definito la politica ambientale, l'impresa deve pianificare e gestire le proprie attività in modo da attuare la politica ambientale. Per fare ciò, essa deve fissare degli obiettivi e traguardi che si impegna a rispettare e deve stabilire un **programma ambientale** che specifichi tempi, modi, responsabilità e risorse attraverso cui si intende raggiungere tali obiettivi.

Il Regolamento EMAS, detta il principio che la politica ambientale aziendale, oltre a ribadire il rispetto delle disposizioni legislative in materia ambientale, comprende l'assunzione di impegni finalizzati: a) ad un « ragionevole costante miglioramento dell'efficienza ambientale » dell'impresa; b) alla riduzione delle

incidenze ambientali a livelli che non oltrepassino quelli che corrispondono all'applicazione « economicamente praticabile » della « migliore tecnologia disponibile ». La capacità di migliorare la propria efficienza ambientale, oltre al rispetto dei requisiti di legge, differisce da azienda ad azienda ed è in funzione della struttura e delle disponibilità di ciascuna impresa.

In materia si vedano: ANDRIOLA, CALÒ, LUCIANI, ②; ANDRIOLA, CECCACCI, ④; ANDRIOLA, CECCACCI, DECLICH ⑤; ANDRIOLA, LUCIANI, 8; ANDRIOLA, LUCIANI, ⑨; ANDRIOLA, LUCIANI, VIGNATI, ⑩; LUCIANI-ANDRIOLA, ⑩.

5.1. Programmi ambientali specifici o separati. Il *programma ambientale* costituisce la base di lavoro sul quale vengono studiati, precisati e perseguiti gli obiettivi per ottenere la certificazione EMAS. Per essere efficace, la pianificazione della gestione ambientale deve essere integrata nel piano strategico dell'impresa e deve spiegare le modalità ed i mezzi con i quali raggiungere gli obiettivi prefissati dall'impresa, la tempistica delle azioni, il personale responsabile e le risorse che si destinano per dare attuazione alla politica ambientale dell'azienda.

Nel caso di prodotti o sviluppo, servizi o procedimenti nuovi o modificati, l'azienda è tenuta a definire dei singoli **programmi specifici**. Tali attività devono essere realizzate in un'ottica di prevenzione dell'inquinamento. Ciò comporta che sin dalle fasi di ideazione si determinano le caratteristiche di un prodotto e il modo di produrlo, anche dal punto di vista ambientale.

La definizione di **programmi ambientali separati** è **necessaria** nel caso di: — introduzione di un nuovo prodotto o processo; — modifica sostanziale di un prodotto o processo esistente; — introduzione o modifica di attività di servizio; — modifiche alla struttura organizzativa e/o alle procedure tecniche e gestionali.

Ogni volta che si introducono significative variazioni sugli impatti ambientali dell'impresa, è necessario impostare programmi ambientali specifici volti alla definizione degli obiettivi ambientali, le modalità per il loro raggiungimento, relativi criteri di attivazione e monitoraggio, procedure di gestione di modifiche in corso d'opera; il contenuto dei programmi sarà relativo alla pianificazione, la progettazione, la costruzione, gli appalti, la messa a punto, il funzionamento e, al tempo stabilito dall'organizzazione, la dismissione.

[6] Obiettivi dell'EMAS. Il Regolamento EMAS detta **gli incentivi affinché tutte le aziende tendano ad un livello di riferimento unico** per migliorare la propria efficienza ambientale, e non a livelli commisurati alla struttura ed alle disponibilità reali in possesso dell'azienda che desidera aderire ad EMAS. I diversi livelli che si possono raggiungere nella riduzione degli impatti ambientali, devono essere proporzionati, e rapportati alla migliore tecnologia disponibile che ciascuna azienda può realizzare in funzione delle proprie disponibilità finanziarie e della sua presenza sul mercato.

[7] Audit ambientale. Per audit ambientale si intende, generalmente, l'attività di certificazione ambientale che l'impresa svolge al suo interno per valutare, dal punto di vista ambientale, efficacia ed efficienza dei sistemi produttivi e dei beni prodotti, al fine di evitare danni all'ambiente e sanare situazioni

non conformi a quanto prescritto dalle regolamentazioni vigenti (passività ambientale). In argomento v. MONTELIBONE, ⑩; PECCOLO, ⑫; PETRACCONE, ⑬.

8 Dichiarazione ambientale. La Dichiarazione Ambientale, elemento cruciale del percorso EMAS, è uno dei più avanzati strumenti utilizzati dalle organizzazioni per comunicare le proprie prestazioni ambientali alle parti interessate. Questo importante documento di comunicazione, convalidato nella sua forma e nel suo contenuto da un Verificatore Accreditato a livello nazionale, consente di presentare con grande trasparenza l'operato dell'organizzazione e gli impegni che essa si assume per gli anni futuri.

9 Sistema di Gestione Ambientale. Il Regolamento racchiude nel *sistema di gestione ambientale (SGA)*, la struttura organizzativa, le responsabilità, le prassi, e procedure, i processi e le risorse predisposte dalla singola impresa per attuare la politica ambientale. Tale *sistema* è definito in rapporto alla preesistente organizzazione della gestione aziendale e ha il compito di interagire con diverse aree e funzioni. L'azienda deve pianificare e gestire le attività che concorrono al conseguimento degli obiettivi prefissati ovvero organizzarsi, programmare, informare gli operatori (interni ed esterni), sul conseguimento degli obiettivi ambientali. Tutti gli elementi che costituiscono lo SGA fanno già parte della struttura aziendale: in molti casi, infatti, l'attuazione di un SGA rappresenta la riorganizzazione razionale di una serie di elementi che si sono sviluppati in modo separato all'interno dell'azienda.

Per « struttura organizzativa » si intende una allocazione delle risorse umane destinate dall'azienda al conseguimento degli obiettivi fissati e la definizione di rapporti coerenti tra queste. Per « responsabilità » si intende la definizione e l'attribuzione di funzioni e responsabilità proporzionate alle attività da svolgere, evitando sovrapposizioni. Le « procedure » definiscono le modalità per eseguire le attività. Esse si differenziano in procedure gestionali (gestione della documentazione, delle apparecchiature, delle macchine, ecc..) e tecniche (modalità di esecuzione di un processo, taratura di strumenti, ecc..). In tale ambito devono essere considerate anche le risorse umane, tecniche e finanziarie stanziare dall'azienda per la realizzazione del programma ambientale ed il raggiungimento degli obiettivi in esso definiti.

Ferma restando la piena autonomia dell'azienda nell'organizzare la propria struttura interna, secondo le proprie esigenze ed i propri orientamenti gestionali, il Regolamento n. 761/01 richiede il riesame costante delle informazioni sullo SGA (ad esempio i risultati degli *audit* interni), relative ai processi di lavoro, al personale, al prodotto e, più in generale, agli aspetti tecnici. L'esigenza di assicurare con **continuità l'adeguamento dello SGA** implica la necessità di stabilire i criteri temporali e/o la frequenza dei riesami. La periodicità può essere quella semestrale o superiore. In tale contesto, si deve ritenere che un riesame condotto a distanza superiore all'anno sia di scarso valore e inattendibile a segnalare gli impatti ambientali significativi. Peraltro, emerge che controlli più ravvicinati nel tempo siano più rispondenti agli scopi che il regolamento comunitario persegue.

In materia si vedano: ANDRIOLA, CALÒ, LUCIANI, 2; ANDRIOLA, CECCACCI, ④; ANDRIOLA, CECCACCI, DECLICH 5; ANDRIOLA, LUCIANI, 8; ANDRIOLA, LUCIANI, ⑨; ANDRIOLA, LUCIANI, VIGNATI, ⑩; LUCIANI-ANDRIOLA, ⑪.

10 *L'audit del sistema di Gestione Ambientale.* L'audit è lo strumento che, una volta attuato lo SGA, consente di valutarne l'efficacia. L'audit consta di due fasi: a) una verifica sulla corretta attuazione del sistema; b) una valutazione dell'adeguatezza del sistema in relazione alle caratteristiche dell'impresa ed agli obiettivi fissati. La mancanza anche di una sola di queste condizioni rende lo SGA inefficace.

L'audit assicura la conformità alle politiche aziendali, alle leggi, alle norme; migliora le prassi e le procedure aziendali e garantisce la verifica della riduzione dei costi; inoltre, permette di disporre di campioni significativi per misurare le prestazioni ambientali, verifica la maggiore sensibilità e attenzione del personale verso le politiche ambientali e le proprie responsabilità; identifica le necessità di formazione e permette di migliorare impianti e/o processi e ottenere facilitazioni finanziarie e/o assicurative.

Ogni azienda è quindi chiamata a pianificare e programmare adeguate modalità di controllo interno, sia per raggiungere un livello iniziale sufficiente delle proprie prestazioni ambientali, sia per monitorare in modo efficace i risultati prodotti dal miglioramento continuo.

L'audit ambientale, è uno « strumento di valutazione con caratteristiche di indipendenza, sistematicità, documentazione, periodicità ed obiettività ». L'attività di auditing deve essere condotta dall'azienda sull'intero sito, e sulle attività dell'impresa, relativamente a tutti gli aspetti ambientali pertinenti.

11 *Caratteristiche dell'attività di audit.* L'audit deve essere adeguatamente pianificato: — definendo l'obiettivo dell'audit ed il campo di applicazione; — creando il team di audit e nominando il responsabile; — predisponendo questionari e liste di controllo. L'audit, pur riguardando tutte le attività dell'impresa, viene svolto prendendo in esame campioni significativi dei modi e dei processi con cui tali attività vengono svolte per valutare se esse vengono gestite in un contesto adeguatamente controllato. Il contesto viene giudicato sotto controllo se: — sono ben chiare le responsabilità e le interfacce; — il lavoro da svolgere è ben specificato; — le modalità operative sono definite e seguite; — il processo di controllo è chiaro e definito.

Il programma e le procedure di audit devono quindi riguardare: — le attività e le aree oggetto degli audit; — la frequenza degli audit; — le responsabilità associate con la gestione e la conduzione degli audit; — la comunicazione dei risultati degli audit; — la competenza degli auditor; — le modalità di conduzione degli audit.

È possibile realizzare l'audit attraverso interviste col personale, visite nei luoghi di lavoro, esame delle registrazioni e revisione dei documenti.

A seguito dell'audit la direzione deve avviare un processo di riesame dello SGA per promuoverne il miglioramento.

Oltre all'audit interno, detto di *prima parte*, esistono due tipi di *audit esterno*: — l'audit di *seconda parte* condotto da personale esterno per conto di un'azienda cliente che vuole accertarsi dell'effettivo funzionamento dello SGA di

un suo fornitore; — *l'audit di terza parte* che viene condotto da un verificatore ambientale accreditato per convalidare la dichiarazione ambientale ai fini della registrazione del sito (EMAS) o da un organismo di certificazione per certificare lo SGA (ISO). Nel caso di *audit interni* il cliente è la direzione dell'azienda stessa. Nel caso di *audit esterni* di seconda o di terza parte il cliente è rispettivamente l'azienda cliente o il verificatore ambientale (o l'organismo di certificazione).

In materia si vedano: ANDRIOLA, CALÒ, LUCIANI, ②; ANDRIOLA, CECCACCI, ④; ANDRIOLA, CECCACCI, DECLICH ⑤; ANDRIOLA, LUCIANI, 8; ANDRIOLA, LUCIANI, ⑨; ANDRIOLA, LUCIANI, VIGNATI, ⑫; LUCIANI-ANDRIOLA, ⑭.

12 **Sito. Valutazione e controllo.** Sulle novità del previgente regolamento n. 1836/1993/CE che assegna all'impresa il compito di divenire controllore di se stessa. (GIAMPIETRO, 27). L'A. evidenzia i rapporti di coordinamento e di difficile « convivenza » delle due normative (nazionale e comunitaria); le implicazioni connesse alla registrazione, i vantaggi economici e « giuridici » conseguenti a tale volontaria « adesione »; la figura del verificatore esterno accreditato; e, soprattutto, il valore legale della « validazione » della dichiarazione ambientale rispetto alla distinta categoria giuridica della certificazione amministrativa.

3

Partecipazione a EMAS. — 1. *La partecipazione a EMAS è aperta a qualsiasi organizzazione che intenda migliorare le sue prestazioni ambientali complessive.*

2. *Per la registrazione EMAS un'organizzazione deve:*

a) *effettuare un'analisi ambientale delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi, conformemente all'allegato VII relativamente alle questioni figuranti nell'allegato VI, e alla luce dell'esito di tale analisi, attuare un sistema di gestione ambientale che soddisfi tutti i requisiti di cui all'allegato I, in particolare il rispetto della legislazione ambientale in materia.*

Tuttavia, le organizzazioni che hanno un sistema di gestione ambientale certificato, riconosciuto ai sensi dell'articolo 9, non hanno necessità di svolgere un'analisi ambientale formale per passare all'applicazione di EMAS se le informazioni necessarie per identificare e valutare gli aspetti ambientali dell'allegato VI sono fornite dal sistema di gestione ambientale certificato;

b) *effettuare o far effettuare, conformemente ai requisiti dell'allegato II, audit ambientali che siano impostati in modo da valutare le prestazioni ambientali dell'organizzazione;*

c) *elaborare una dichiarazione ambientale conformemente all'allegato III, punto 3.2, nella quale sia riservata un'attenzione particolare ai risultati dell'organizzazione in relazione ai suoi obiettivi e target ambientali e al miglioramento continuo della sua prestazione ambientale e nella quale si tenga conto delle necessità in materia di informazione dei soggetti interessati;*

d) *aver fatto esaminare la sua analisi ambientale, ove applicabile, il sistema di gestione, la procedura di audit e la dichiarazione ambientale per verificarne la conformità ai pertinenti requisiti del presente regolamento e fare convalidare da parte del verificatore ambientale la dichiarazione ambientale per garantire il rispetto dei requisiti dell'allegato III;*

e) trasmettere la dichiarazione ambientale convalidata all'organismo competente dello Stato membro in cui è situata l'organizzazione che chiede la registrazione e, dopo la registrazione, metterla a disposizione del pubblico.

3. Per mantenere la registrazione EMAS, un'organizzazione deve:

a) far verificare il sistema di gestione ambientale e il programma di audit conformemente ai requisiti dell'allegato V, punto 5.6;

b) trasmettere i necessari aggiornamenti annuali convalidati della sua dichiarazione ambientale all'organismo competente e metterli a disposizione del pubblico. Si può derogare a tale frequenza di aggiornamento in circostanze stabilite dalla Commissione negli orientamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, in particolare per le piccole organizzazioni e le piccole imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione 96/280/CE e qualora non siano previste modifiche operative significative nel sistema di gestione ambientale.

1 **Volontarietà e partecipazione al sistema EMAS.** L'impresa che intende partecipare all'EMAS deve affrontare alcuni passaggi obbligati che la conducono ad ottenere la convalida della dichiarazione ambientale in prima istanza e, successivamente, la registrazione per un proprio sito produttivo. Seguendo la sequenza logica con cui deve operare al proprio interno la singola impresa, gli elementi costituenti l'EMAS sono: — l'Analisi Ambientale Iniziale; — la Politica e il Programma Ambientale; — il Sistema di Gestione Ambientale; — la Dichiarazione Ambientale.

Adesione ad EMAS significa miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell'impresa: la politica ambientale deve esprimere tale impegno che, una volta fissati gli obiettivi da conseguire, si concretizzerà nel programma ambientale che si intende attuare.

La politica ambientale aziendale deve essere: — stabilita per iscritto, — comunicata al personale dell'impresa e — resa disponibile al pubblico.

La diffusione della politica all'interno dell'azienda è molto importante per l'accrescimento della consapevolezza ambientale fra tutti i dipendenti, in modo che i principi enunciati siano effettivamente percepiti e assimilati da tutti loro come una tematica a cui fare riferimento per migliorare il proprio senso di responsabilità nei confronti dell'ambiente.

Non è necessario che in essa siano presenti tutti i requisiti stabiliti all'art. 3 lett. d). È invece importante che l'impresa, in base al tipo di attività svolta, al contesto territoriale in cui è inserita, alle proprie valutazioni sulla protezione dell'ambiente, metta in risalto i principi chiave cui intende ispirarsi.

È necessario quindi adottare una politica « applicabile alla realtà e commisurata alle possibilità dell'azienda ». È preferibile dunque che l'impresa si concentri su quegli aspetti che ritiene più importanti e che sia effettivamente in grado di perseguire, riservandosi poi di ampliare i propri impegni al momento delle successive revisioni del documento (Si veda LUCIANI-ANDRIOLA, 36).

2 **Ambito di applicazione.** La procedura EMAS trova applicazione non solo al settore produttivo, ma viene aperta anche a tutte quelle attività che hanno impatti ambientali significativi. Si perde il concetto di sito e si arriva a quello di organizzazione e di territorio. Già il previgente regolamento prevedeva questa possibilità in via sperimentale. L'esperienza maturata nei vari Stati mem-

bri ha dimostrato che la domanda di registrazione EMAS al di fuori del settore industriale era avvertita da tempo. In questo modo possono ottenere una certificazione europea anche le banche, i negozi, la grande distribuzione, le aziende di trasporto, le amministrazioni regionali e locali.

2.1. Beneficiari della procedura EMAS. Possono fare richiesta di convalida della Dichiarazione Ambientale le Organizzazioni previste all'art. 2 lettere s) e t) del Regolamento EMAS. Secondo gli orientamenti della Comunità Europea la scelta del sito da registrare è in funzione di due criteri: controllo di gestione e ubicazione geografica.

Le tipologie di organizzazioni che possono accedere alla procedura EMAS non sono solo le organizzazioni che operano in un unico sito, ma anche quelle che operano in più siti (con prodotti o servizi identici o simili ovvero con prodotti o servizi diversi), quelle per le quali non è possibile definire adeguatamente un sito specifico, quelle che controllano siti temporanei, quelle indipendenti da registrare come un'organizzazione comune, le piccole imprese che operano in un grande territorio determinato e producono prodotti o servizi identici o simili, le Autorità locali e istituzioni governative.

2.2. Piccole imprese e autorità locali. Al fine di promuovere la partecipazione anche alle piccole imprese in aree geografiche definite, il regolamento n. 761/2001/CE prevede che le autorità locali possano sviluppare iniziative per l'identificazione degli impatti ambientali in tali aree e avvalersi dei risultati raggiunti dalle imprese nella gestione per definire il proprio specifico programma ambientale per l'adesione al sistema EMAS. La sperimentazione di questa novità, nei territori della regione in cui sono insediati i « distretti industriali » ed i « sistemi produttivi territoriali », può consentire la realizzazione di programmi di miglioramento ambientale con la responsabilità di tutti, ed in primo luogo degli Enti locali, proponendo obiettivi di qualità ambientale che riguardino, oltre al sistema produttivo, quello territoriale, infrastrutturale e sociale (In argomento si veda LUCIANI-ANDRIOLA, 36).

2.3. Varese Ligure: la 1° amministrazione ad ottenere la certificazione EMAS. Varese è il primo Comune in Europa al quale sia stato applicato in via sperimentale il regolamento EMAS. In Europa i siti registrati EMAS sono 2.500, in Italia 25, sono tutti siti industriali a eccezione di Varese. L'organismo comunitario EMAS, convalidata la dichiarazione ambientale del comune di Varese Ligure, lo ha inserito nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità - Europea*. Situato in provincia di La Spezia, con i suoi 13.785 ettari e 27 centri abitati Varese Ligure ha un'estensione territoriale significativa e, come tutti i Comuni dell'entroterra ligure, presenta una realtà caratterizzata da fenomeni di marcato spopolamento (dal 1971 al 1998 il numero di abitanti è sceso da 3.711 a 2.482 unità) e di squilibrio tra giovani e anziani con una netta predominanza di questi ultimi: il 48,5% della popolazione ha più di 60 anni. Il tasso di occupazione si attesta su un valore di 26,4% ed è distribuito prevalentemente nel settore agricolo, del turismo e dell'artigianato. L'assenza di insediamenti industriali e una corretta pianificazione urbanistica hanno fatto sì che Varese Ligure non subisse negli anni alcun degrado ambientale. Su questa linea, l'amministrazione comunale ha sviluppato politiche e programmi miranti alla trasformazione degli aspetti di debolezza del territorio in risorse per l'economia:

dal 1990 a oggi l'ambiente e lo sviluppo sostenibile sono diventati i principi ispiratori dei programmi comunali. I primi interventi sono stati condotti su tre assi portanti: — recupero del centro storico, la cui origine si fa risalire al XII secolo, operazione ancora in corso che ha permesso di ristrutturare oltre 150 unità immobiliari con indubbi benefici economici e di immagine; — elaborazione e attuazione di programmi di ripristino del patrimonio di edifici distrutti e di case agricole abbandonate; — rilancio dell'agricoltura.

Nel 1999 Varese Ligure ha reso il proprio approccio allo sviluppo sostenibile organico e strutturato richiedendo e ottenendo la certificazione ambientale secondo i protocolli ISO 14001 prima, e EMAS-1836/93 poi (il 20 dicembre 1999) (BRUSONI, ②).

2.4. EMAS: progetti pilota. In materia si vedano: ANDRIOLA, CALÒ, LUCIANI, 2; ANDRIOLA, CECCACCI, ④; ANDRIOLA, CECCACCI, DECLICH 5; ANDRIOLA, LUCIANI, 8; ANDRIOLA, LUCIANI, ⑥; ANDRIOLA, LUCIANI, VIGNATI, ②.

3] Dichiarazione ambientale. In ossequio ai principi di chiarezza, di trasparenza e di incrementare l'informazione e lo scambio delle informazioni ambientali dalle imprese verso l'esterno, il Regolamento n. 761/01/CE prevede la redazione di una *dichiarazione ambientale*, la cui elaborazione costituisce un requisito essenziale, che deve rispondere ad alcuni criteri di carattere contenutistico ed espositivo ben precisi.

Relativamente alla **forma**, essa deve essere esatta e sufficientemente dettagliata, garantendo tuttavia la semplicità ed intelligibilità necessaria alla comprensione dei diversi soggetti cui è destinata (amministrazioni pubbliche, organi di controllo, banche, assicurazioni, popolazione locale, associazioni ambientaliste, organi di comunicazione, dipendenti, etc.).

Con riferimento ai **contenuti**, invece, oltre alla denominazione e localizzazione del sito produttivo, devono essere evidenziati nella dichiarazione ambientale i seguenti aspetti: — le attività esercitate (descrizione semplificata dei processi produttivi, dei prodotti e dei volumi di produzione, degli impianti; codice NACE del sito); — la valutazione dei problemi ambientali significativi pertinenti al sito; — il sommario dei dati quantitativi relativi ad emissioni inquinanti (rifiuti, consumo di materie prime, di risorse naturali e di energia, rumore ed altri aspetti rilevanti); — la presentazione del programma ambientale e del sistema di gestione ambientale; — i risultati ottenuti nelle prestazioni ambientali nell'arco temporale definito dalla precedente dichiarazione; — nome ed indirizzo del verificatore accreditato che ha eseguito la convalida della dichiarazione ambientale; — scadenza per la presentazione della successiva dichiarazione ambientale convalidata; — società di appartenenza (qualora si tratti di un gruppo); — dimensioni del sito (fatturato, dipendenti, ecc.); — localizzazione (mappa del sito, contesto ambientale e sociale in cui è inserito); — breve storia del sito (incluso eventuali altre attività precedenti).

3.1. Dichiarazione ambientale: informazioni, comunicazioni ambientali e certificazione. La dichiarazione ambientale rappresenta lo strumento con cui instaurare una comunicazione costante, chiara e coerente tra il pubblico e le aziende che operano sul territorio. L'obiettivo è garantire l'accesso alle informazioni relative all'ambiente e permettere la formazione di un giudizio sull'at-

tività reale delle imprese localizzate su un dato territorio attraverso l'accesso a dati, verificati e convalidati da un terzo indipendente, su emissioni, scarichi, rifiuti e sulle altre prestazioni ambientali dell'impresa. La dichiarazione ambientale in quanto certificata da un ente terzo, fornisce credibilità a ciò che l'azienda dichiara, nonché al Regolamento stesso.

Ai fini della dichiarazione ambientale, è necessario che l'impresa adotti una strategia mirata ad informare correttamente il pubblico, le parti sociali, le autorità e le organizzazioni non governative sugli obiettivi globali e specifici della politica ambientale aziendale, sui risultati ottenuti, nonché sulle responsabilità e sull'impegno profuso dall'impresa.

3.2. Convalida della dichiarazione ambientale. La dichiarazione ambientale deve essere *convalidata* da un verificatore ambientale accreditato in Italia o accreditato in un altro paese della UE e notificato presso l'Organismo Competente italiano (Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia) (V. *infra*)

Durante la convalida, il verificatore accreditato deve verificare: *a*) se è stata fissata la politica ambientale e se essa soddisfa le esigenze dell'articolo 3 e le pertinenti esigenze indicate nell'Allegato I del Regolamento; *b*) se il programma e il sistema di gestione ambientale sono stati stabiliti e sono operativi nel sito e se essi sono conformi alle pertinenti esigenze dell'Allegato I del Regolamento; *c*) se l'analisi e l'audit ambientale sono svolti in conformità delle pertinenti esigenze degli Allegati I e II del Regolamento; *d*) se i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale sono attendibili e se la dichiarazione include in modo adeguato tutte le rilevanti questioni ambientali relative al sito.

Una volta convalidata, la dichiarazione ambientale deve essere *trasmessa* all'Organismo Competente (Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia) che, fatte le analisi di competenza, provvede alla *registrazione del sito* nel registro italiano e trasmette i dati alla Commissione Europea che inserisce il sito nel registro europeo.

Ottenuta la registrazione del sito, la dichiarazione ambientale deve essere messa a disposizione dei principali gruppi di interesse dell'azienda: autorità locali e non; banche, assicurazioni; popolazione circostante; clienti; fornitori; mass-media; associazioni ambientaliste e non.

Nella dichiarazione ambientale devono essere presenti il nome e l'indirizzo del verificatore ambientale accreditato che ha convalidato la dichiarazione, la data di convalida e la scadenza per la presentazione della dichiarazione successiva. La convalida della dichiarazione ambientale viene evidenziata su tutte le pagine della stessa con un timbro e/o con una firma del verificatore ambientale accreditato.

3.3. Impatti ambientali rilevanti. In seguito all'analisi del settore produttivo di appartenenza, della tipologia dei processi utilizzati, dei prodotti, delle dimensioni del sito, delle caratteristiche del contesto ambientale di riferimento è possibile individuare gli impatti ambientali rilevanti. Nella dichiarazione ambientale deve essere riportato un compendio dei « dati quantitativi concernenti le emissioni inquinanti significative » del sito.

Le informazioni contenute devono permettere al pubblico la valutazione del reale impatto sull'ambiente conseguente alle attività produttive del sito. Nel caso di dichiarazioni ambientali successive alla prima, i dati forniti devono permettere di verificare l'evoluzione temporale della performance ambientale del sito al fine di evidenziare il miglioramento continuo a cui l'azienda si è impegnata aderendo volontariamente al Regolamento.

Per le dichiarazioni ambientali successive alla prima, deve essere chiaro il confronto fra i dati di periodi differenti.

Il Regolamento richiede anche l'indicazione di «altri fattori relativi all'efficienza ambientale», quali le azioni intraprese dal sito o dall'impresa che hanno conseguenze di qualsiasi tipo sull'ambiente, evidenziando gli elementi che l'impresa ritiene abbiano una qualsiasi influenza sull'ambiente e possono compromettere la sensibilità ambientale e sociale della comunità circostante il sito (BORDIN, 18).

4. Procedura di certificazione. L'azienda che intende ottenere la convalida della Dichiarazione Ambientale, deve redigerla secondo i contenuti descritti nel Regolamento EMAS 2 n. 761/2001/CE (e relativi allegati, soprattutto il terzo) e seguendo gli orientamenti dell'allegato 1 della Raccomandazione del 7 settembre 2001.

La domanda di convalida deve contenere una copia della Dichiarazione Ambientale e la documentazione richiesta. Le organizzazioni che intendono registrarsi EMAS possono elaborare una dichiarazione ambientale complessiva concernente più ubicazioni geografiche. Lo scopo di EMAS è quello di garantire la responsabilità a livello locale, pertanto, gli impatti ambientali significativi di ogni sito (nell'ipotesi di organizzazioni multi sito) devono essere chiaramente identificati e specificati nella dichiarazione ambientale complessiva. Tutto questo consente anche un utilizzo del logo EMAS più corretto. Se poi un'organizzazione intende registrare un'entità più piccola di un sito, alla base della sua decisione devono figurare i principi indicati all'allegato 1 della Raccomandazione n. 680/2001/CE.

Dopo la verifica della completezza e della conformità della documentazione alle caratteristiche dell'impresa, viene predisposta l'attività di audit. Il Gruppo di Valutazione incaricato, dopo una prima valutazione documentale effettua la verifica presso l'Organizzazione riportandone i risultati in un Rapporto di Verifica Ispettiva (in particolare viene vagliato se l'Organizzazione risulta conforme o ha dato dimostrazione di aver eliminato in modo adeguato eventuali Non Conformità). L'organizzazione che possiede una Dichiarazione Ambientale convalidata deve impegnarsi a mantenere la propria conformità ai requisiti richiesti dall'EMAS ed è soggetta a convalide periodiche.

Le organizzazioni che partecipano all'EMAS, ovvero che ottengono la registrazione, possono utilizzare il logo che figura nell'allegato IV solamente nei casi previsti dall'art. 8 del Reg. 761/2001/CE (v. *infra*) e secondo gli orientamenti enunciati nell'allegato III della Raccomandazione n. 680/2001/CE.

5. Riferimenti normativi comunitari. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 680/2001/CE del 7 settembre 2001 (G.U.C.E. L 247 del 17 settembre 2001, p. 1). Le dichiarazioni ambientali EMAS devono

essere formulate in aderenza all'allegato I della raccomandazione il cui allegato I, specifica, in particolare: gli orientamenti relativi ai requisiti previsti per la dichiarazione ambientale; i criteri per la stesura delle informazioni relative alle prestazioni ambientali; le informazioni destinate a gruppi specifici. Nella documentazione da presentare ai verificatori occorre dimostrare la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori.

Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/280/CE del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese in G.U.C.E. L 107 del 30 aprile 1996, p. 4.

4

Sistema di accreditamento. — 1. *Gli Stati membri istituiscono un sistema per l'accREDITAMENTO di verificatori ambientali indipendenti e per la sorveglianza delle loro attività. A tal fine gli Stati membri possono ricorrere alle istituzioni di accreditamento esistenti o agli organismi competenti di cui all'articolo 5 o designare o istituire qualsiasi altro organismo dotato di uno status appropriato.*

Gli Stati membri provvedono affinché la composizione di questi sistemi sia tale da garantire la loro indipendenza e imparzialità nell'esecuzione dei loro compiti.

2. *Gli Stati membri provvedono affinché questi sistemi siano pienamente operativi entro 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

3. *Gli Stati membri garantiscono un'adeguata consultazione dei soggetti interessati nell'istituire e orientare i sistemi di accreditamento.*

4. *L'accREDITAMENTO dei verificatori ambientali e la sorveglianza delle loro attività si svolgono conformemente i requisiti dell'allegato V.*

5. *I verificatori ambientali accreditati in uno Stato membro possono svolgere attività di verifica in qualsiasi altro Stato membro conformemente alle disposizioni dell'allegato V. L'inizio dell'attività di verifica è notificato allo Stato membro in cui essa avviene e detta attività è soggetta alla sorveglianza del sistema di accreditamento del suddetto.*

6. *Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in forza del presente articolo e comunicano le pertinenti modifiche apportate alle strutture e alle procedure dei sistemi di accreditamento.*

7. *La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, promuove la collaborazione fra gli Stati membri, al fine, in particolare, di evitare incongruenze fra l'allegato V e i criteri, le condizioni e le procedure che gli organismi nazionali di accreditamento applicano per l'accREDITAMENTO e la sorveglianza dei verificatori ambientali al fine di garantirne una qualità omogenea.*

8. *Gli organismi di accreditamento istituiscono un forum composto da tutti gli organismi di accreditamento con il compito di fornire alla Commissione gli elementi e i mezzi per adempiere ai suoi obblighi di cui al paragrafo 7.*

Il forum si riunisce almeno una volta all'anno e alle riunioni partecipa un rappresentante della Commissione.

Il forum elabora, se del caso, orientamenti su questioni concernenti l'accREDITAMENTO, la competenza e la sorveglianza dei verificatori. I documenti di orientamento elaborati sono sottoposti alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Ai fini di uno sviluppo armonizzato del funzionamento degli organismi di accreditamento e del processo di verifica in tutti gli Stati membri, il forum elabora procedure per un processo di valutazione inter pares volto ad assicurare che i sistemi di accreditamento degli Stati membri rispettino le disposizioni del presente regolamento. Una relazione delle attività inter pares è trasmessa alla Commissione, che la fa pervenire per informazione al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e la porta a conoscenza del pubblico.

1 I verificatori ambientali. Il regolamento n. 761/01/CE richiede che il verificatore ambientale, persona fisica o ente, oltre ad essere dotato di imparzialità, obiettività ed indipendenza, sia a conoscenza della procedura EMAS, del sistema di dichiarazione ambientale e dell'audit, della politica di sviluppo sostenibile e di tutti quegli aspetti, normativi e tecnici dell'attività oggetto di verifica. Compito del verificatore è quello vagliare l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel regolamento comunitario, del controllo dell'attendibilità, veridicità ed esattezza dei dati e delle informazioni contenuti sia nella dichiarazione ambientale, sia nelle informazioni da convalidare.

2 Riferimenti normativi comunitari. Comunicazione della Commissione dell'11 settembre 1997. Albo dei verificatori ambientali accreditati per il sistema comunitario di ecogestione e audit *G.U.C.E.* n. C 276 dell'11 settembre 1997, p. 1.

Comunicazione della Commissione del 11 settembre 1997. Elenco dei siti registrati nel sistema comunitario di ecogestione ed audit. *G.U.C.E.* n. C 276 dell'11 settembre 1997, p. 32.

5

Organismi competenti. — 1. *Ogni Stato membro designa, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'organismo competente responsabile dell'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda gli articoli 6 e 7, e ne informa la Commissione.*

2. *Gli Stati membri provvedono affinché la composizione degli organismi competenti sia tale da garantirne l'indipendenza ed imparzialità e che essi applichino in modo coerente le disposizioni del presente regolamento.*

3. *Gli Stati membri elaborano linee guida per la sospensione e la cancellazione della registrazione delle organizzazioni, ad uso degli organismi competenti. Gli organismi competenti elaborano in particolare di procedure per:*

— *l'esame delle osservazioni dei soggetti interessati sulle organizzazioni registrate, e*

— *il rifiuto di registrazione, la cancellazione o la sospensione di organizzazioni dalla registrazione.*

4. *L'organismo competente è responsabile della registrazione EMAS delle organizzazioni. Esso ne controlla quindi l'inserzione e la permanenza nel registro.*

5. *Gli organismi competenti di tutti gli Stati membri si riuniscono almeno una volta all'anno e alle riunioni partecipa un rappresentante della Commissione. L'obiettivo di queste riunioni è garantire la coerenza delle procedure concernenti la registrazione EMAS delle organizzazioni, comprese la sospensione e la cancellazione della registrazione. Gli organismi competenti introducono un processo di valutazione inter pares per sviluppare una comprensione comune del loro approccio pratico in materia di registrazione. Una relazione*

delle attività inter pares è trasmessa alla Commissione che la fa pervenire per informazione al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e la rende pubblica.

6

Registrazione delle organizzazioni. — La registrazione delle organizzazioni è a cura degli organismi competenti nei seguenti casi:

1. Se un organismo competente

— ha ricevuto una dichiarazione ambientale convalidata, e

— ha ricevuto dall'organizzazione un modulo compilato che comprende almeno le informazioni contenute nell'allegato VIII, e

— ha ricevuto gli eventuali diritti di registrazione che possono essere dovuti ai sensi dell'articolo 16, e

— ha appurato, sulla base degli elementi ricevuti, e in particolare attraverso la richiesta all'autorità competente in materia di controllo di informazioni sul fatto che l'organizzazione ottemperi alla legislazione ambientale applicabile, che l'organizzazione soddisfa tutti i requisiti del presente regolamento, esso registra l'organizzazione richiedente e le assegna un numero di registrazione. L'organismo competente informa la direzione dell'organizzazione che quest'ultima figura nel registro.

2. Se un organismo competente riceve un rapporto di sorveglianza da un organismo di accreditamento che mostri come le attività del verificatore non siano state svolte in maniera tale da garantire l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento da parte dell'organizzazione candidata, la registrazione è, a seconda dei casi, rifiutata o sospesa fino a quando non sia adeguatamente attestata conformità dell'organizzazione a EMAS.

3. Se un'organizzazione non presenta all'organismo competente entro tre mesi dalla data in cui ciò le è stato richiesto:

— gli aggiornamenti annuali convalidati della dichiarazione ambientale, o

— un modulo compilato dall'organizzazione contenente almeno le informazioni di cui all'allegato VIII, o

— gli eventuali diritti di registrazione,

l'organizzazione è sospesa o cancellata dal registro, a seconda dei casi, in funzione della natura e della portata della inadempienza. L'organismo competente informa la direzione dell'organizzazione dei motivi delle misure adottate.

4. Se in qualsiasi momento un organismo competente stabilisce, in base a prove ricevute, che l'organizzazione non rispetta più una o più condizioni del presente regolamento, l'organizzazione è sospesa o cancellata dal registro, a seconda dei casi, in funzione della natura e della portata della inadempienza. Se un organismo competente è informato dall'autorità competente in materia di controllo che l'organizzazione ha violato le pertinenti disposizioni regolamentari concernenti la tutela dell'ambiente, esso rifiuta la registrazione di detta organizzazione o la sospende dal registro, a seconda dei casi.

5. Il rifiuto di registrazione, la sospensione o la cancellazione delle organizzazioni dal registro comportano la consultazione dei soggetti interessati in modo che l'organismo competente disponga degli elementi necessari per prendere la sua decisione. L'organismo competente informa la direzione dell'organizzazione dei motivi delle misure adottate e della discussione con l'autorità competente in materia di controllo.

6. Il rifiuto o la sospensione sono revocati se l'organismo competente riceve informazioni convincenti che l'organizzazione soddisfa i requisiti di EMAS

o riceve dall'autorità competente in materia di controllo informazioni convincenti del fatto che è stato posto rimedio alla violazione e che l'organizzazione ha adottato provvedimenti soddisfacenti per garantire che essa non si ripeterà.

1 **Procedura per la registrazione delle organizzazioni.** In osservanza della delibera del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, sezione Italia, approvata nella riunione del 13 dicembre 2001, la registrazione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento EMAS, può essere richiesta da qualsiasi organizzazione (società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che ha amministrazione o funzioni proprie) collocata sul territorio nazionale, che intenda migliorare le sue prestazioni ambientali complessive e che sia in possesso di una Dichiarazione Ambientale convalidata da un verificatore ambientale accreditato ai sensi del Regolamento EMAS.

L'ANPA comunica al Presidente dell'Organismo Competente e all'organizzazione il nominativo del responsabile dell'istruttoria il quale avrà il compito di esaminare la domanda di registrazione e la documentazione ad essa allegata e di mantenere i contatti con l'organizzazione fino alla fine dell'iter di istruttoria.

L'istruttoria svolta dall'ANPA consiste nell'accertamento che tutte le condizioni stabilite dal Regolamento EMAS, dalle linee guida citate in premessa e dalla presente procedura siano soddisfatte.

L'ANPA trasmette gli esiti all'Organismo Competente entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di avvio dell'istruttoria.

2 **Compiti delle organizzazioni registrate.** L'organizzazione che richiede la registrazione EMAS è tenuta a collegarsi alla Banca Dati dell'ANPA seguendo le istruzioni riportate nell'Allegato 3. Il sistema informatico genera automaticamente il modulo (Allegato 2), contenente le informazioni previste dal Regolamento 761/01 (allegato VIII). L'organizzazione registrata è inoltre tenuta a: — completare l'immissione dei dati della dichiarazione ambientale convalidata nella banca dati dell'ANPA seguendo le istruzioni riportate nell'Allegato 3; — riprodurre il logo EMAS nelle due versioni consentite dal Regolamento per le organizzazioni registrate utilizzando il software, prodotto dalla Commissione UE; — riportare nella copertina della dichiarazione ambientale pubblicata, il logo EMAS nella versione 2 (contenente il numero di registrazione) — a comunicare all'Organismo Competente con la massima tempestività determinate informazioni (eventuali variazioni nell'assetto proprietario dell'organizzazione con allegazione dell'impegno della nuova organizzazione al mantenimento delle condizioni che hanno portato alla registrazione). In caso di incidente ambientale verificato presso l'organizzazione registrata, dovranno altresì essere comunicate tempestivamente modalità e tempi di risoluzione ed i provvedimenti adottati per la mitigazione degli impatti.

La mancata comunicazione entro 30 giorni comporta la sospensione della registrazione.

3 **Rinuncia alla registrazione EMAS.** La rinuncia alla registrazione EMAS da parte dell'organizzazione può essere effettuata in ogni momento, a mezzo

di lettera raccomandata A.R. all'Organismo Competente. La rinuncia non dà diritto al rimborso della quota già versata.

4 Riferimenti normativi nazionali. « Procedura per la registrazione delle organizzazioni, ai sensi del regolamento CE n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 », adottata Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, Sezione Italia, nella riunione del 13/12/2001 in www.minambiente.it/Sito/ecolabel_ecoaudit/ema/ema.htm.

7

Elenco delle organizzazioni registrate e dei verificatori ambientali. —

1. *L'organismo di accreditamento elabora, controlla e aggiorna un elenco di verificatori ambientali e il loro ambito di accreditamento nei rispettivi Stati membri e comunica ogni mese alla Commissione e all'organismo competente, direttamente o attraverso le autorità nazionali, così come deciso dallo Stato membro interessato, le modifiche a questo elenco.*

2. *Gli organismi competenti elaborano e tengono un elenco delle organizzazioni registrate nei rispettivi Stati membri che aggiornano mensilmente. Gli organismi competenti comunicano ogni mese alla Commissione, direttamente o attraverso le autorità nazionali, così come deciso dallo Stato membro interessato, le modifiche a questo elenco e possono organizzare presso la rete di organismi locali delegati un sistema di scambio di informazioni ripartito per settori economici e aree di competenza.*

3. *Il registro dei verificatori ambientali e delle organizzazioni registrate in EMAS è tenuto dalla Commissione che lo mette a disposizione del pubblico.*

1 Soggetti che possono richiedere l'accreditamento. L'accreditamento può essere richiesto da qualsiasi soggetto pubblico o privato, comprese le persone fisiche ed i residenti in altri Paesi dell'Unione europea, purché dotati di stabile Organizzazione o di domicilio in Italia.

2 Verificatori ambientali. Per « Verificatore ambientale - Organizzazione » si intende un insieme di persone legate vicendevolmente da un rapporto di collaborazione documentato, sotto la direzione di un responsabile. Tale Organizzazione è costituita per atto di diritto pubblico o per atto di diritto privato registrato, comprendente almeno l'atto costitutivo e lo statuto. Il responsabile dell'organizzazione ai fini dell'accreditamento può essere persona diversa dal legale rappresentante della stessa, purché da questi specificamente delegato.

L'organizzazione può assumere una qualsiasi delle seguenti forme giuridiche (ente pubblico, società di persone, società di capitali, consorzio, GEIE, associazione, fondazione).

Per « Verificatori Ambientali singoli » si intendono le persone fisiche che richiedono e ottengono l'accreditamento a titolo personale, in accordo con il Regolamento EMAS. L'accreditamento è concesso a singoli con portata limitata ad attività del tipo e dell'entità per le quali Comitato Ecolabel Ecoaudit, Sezione EMAS Italia, l'interessato dimostri di possedere le competenze e le esperienze necessarie per svolgere il proprio compito.

L'accreditamento dei Verificatori Ambientali singoli avviene a seguito di un esame dei titoli formativi, professionali e scientifici prodotti dal richie-

dente, di una eventuale prova scritta che attesti la conoscenza del Regolamento e delle norme applicabili, di un colloquio e di una prova di campo.

3 **Obblighi dei Verificatori ambientali.** I Verificatori Ambientali accreditati in Italia e i Verificatori Ambientali accreditati in altro Stato, membro operanti in Italia, sono altresì tenuti al più scrupoloso rispetto delle direttive di comportamento e delle raccomandazioni emanate dall'Organismo di Accreditamento.

Il Verificatore Ambientale accreditato deve comunicare all'Organismo di accreditamento tutte le modifiche avvenute, successivamente alla data di accreditamento, nella propria organizzazione, nelle procedure e negli altri requisiti, comportanti significativi mutamenti della sua funzionalità o comunque rilevanti ai fini dell'accREDITAMENTO. A tal fine il Verificatore è tenuto a confermare o aggiornare ogni anno, con decorrenza dalla data di accreditamento, la documentazione trasmessa in sede di domanda/estensione dell'accREDITAMENTO.

4 **Registro nazionale delle Organizzazioni Emas.** Il Registro nazionale delle Organizzazioni certificate Emas è tenuto dall'APAT. In Italia sono circa un centinaio le organizzazioni EMAS, in Europa il dato sale a 3860 e 11 sotto quelle registrate nei Paesi in via di adesione alla CE. Per ulteriori informazioni v. sito web www.sinanet.anpa.it.

5 **Riferimenti normativi nazionali.** Con delibera del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, il 18 gennaio 2002 è stata adottata a Roma la Revisione 3 della « Procedura per l'accREDITAMENTO, la sorveglianza ed il controllo dei verificatori ambientali » in www.minambiente.it/Sito/ecolabel_ecoaudit/ema.htm.

8

Logo. — 1. *Le organizzazioni che partecipano a EMAS possono utilizzare il logo che figura nell'allegato IV solo se sono in possesso di una valida registrazione EMAS. Specifiche tecniche relative alla riproduzione del logo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e pubblicate dalla Commissione.*

2. *Il logo EMAS può essere usato dalle organizzazioni nei casi seguenti:*

a) *sulle informazioni convalidate, così come descritto all'allegato III, punto 3.5 in circostanze stabilite secondo gli indirizzi della Commissione adottati con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 che hanno lo scopo di evitare ogni confusione con le etichette ecologiche sui prodotti (in tal caso deve essere utilizzata la versione 2 del logo di cui all'allegato IV);*

b) *sulle dichiarazioni ambientali convalidate (in tal caso deve essere utilizzata la versione 2 del logo, di cui all'allegato IV);*

c) *sulle intestazioni di lettere dell'organizzazione registrata (in tal caso deve essere utilizzata la versione 1 del logo di cui all'allegato IV);*

d) *sulle informazioni che pubblicizzano la partecipazione di un'organizzazione EMAS (in tal modo deve essere utilizzata la versione 1 del logo di cui all'allegato IV);*

e) *sulla o nella pubblicità di prodotti, attività e servizi, solo in circostanze stabilite secondo gli indirizzi della Commissione adottati conformemente all'ar-*

articolo 14, paragrafo 2, che hanno lo scopo di evitare ogni confusione con le etichette ecologiche dei prodotti.

3. Il logo non può essere usato nei casi seguenti:

- a) sui prodotti o i loro imballaggi,
- b) in associazione con asserzioni comparative relative a altri prodotti, attività e servizi.

La Commissione esamina tuttavia, nel quadro della valutazione prevista all'articolo 15, paragrafo 3, in quali circostanze eccezionali il logo possa essere usato e, per questi casi essa adotta secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, norme per evitare ogni confusione con le etichette ecologiche sui prodotti.

1 Simboli e Logo Emas. Il logo EMAS simboleggia due diverse indicazioni: a) una gestione ambientale verificata e b) una informazione convalidata. In tal modo il logo, attraverso uno strumento visibile, nei confronti del pubblico e del mercato, rappresenta la prova della qualità ambientale dell'organizzazione e garantisce l'attendibilità delle informazioni.

2 Finalità e limitazioni all'utilizzo del logo Emas. Il logo EMAS ha lo scopo di segnalare al pubblico ed agli altri soggetti interessati: la creazione e l'applicazione di un sistema di gestione ambientale; la valutazione sistematica, periodica e obiettiva delle prestazioni di tali sistemi; la messa a disposizione di informazioni sulle prestazioni in campo ambientale e l'avvio di un dialogo aperto con il pubblico ed altre parti interessate.

Pertanto, il logo EMAS in sé non fornisce informazioni al consumatore (come l'etichettatura ecologica) ma indica che le informazioni fornite sono state convalidate. Esso costituisce un « attestato di affidabilità delle informazioni » e non un « attestato di qualità superiore del prodotto ».

Rispetto al regolamento (CEE) n. 1836/93, il regolamento (CE) n. 761/2001 insiste maggiormente sugli aspetti ambientali indiretti, tra i quali hanno un ruolo fondamentale le caratteristiche di prodotti, attività e servizi. L'obiettivo è di incoraggiare le organizzazioni a fornire informazioni sulle proprie prestazioni ambientali in relazione ai propri prodotti e a utilizzare i propri strumenti di marketing per promuovere gli obiettivi di EMAS. Questo comprende sia gli aspetti ambientali indirettamente legati al prodotto, sia le caratteristiche dirette del prodotto, purché convalidati dal verificatore.

Il logo non deve assolutamente essere impiegato da solo nei messaggi pubblicitari relativi a prodotti, attività e servizi (analogamente a un'etichetta ecologica). È necessario stabilire un chiaro nesso con le informazioni convalidate. Le informazioni convalidate vanno distinte dalle altre informazioni fornite.

Un esplicito limite di impiego previsto all'art. 8 del regolamento n. 761/2001 concerne il divieto di utilizzo sui prodotti e i loro imballaggi e in associazione con asserzioni comparative relative a prodotti, attività e servizi della concorrenza.

(Si vedano in argomento BORDIN, ⑩; FUSATO, ⑫).

di certificazione, un certificato di conformità, sono ritenute essere in possesso dei corrispondenti requisiti del presente regolamento a condizione che:

- a) le norme siano riconosciute dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 14 paragrafo 2;

- b) i requisiti per l'accreditamento degli organismi di certificazione siano riconosciuti dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 14 paragrafo 2.

I riferimenti delle norme riconosciute (comprese le sezioni di EMAS cui si applicano) e i requisiti per l'accreditamento riconosciuti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Per consentire la registrazione EMAS delle organizzazioni di cui al paragrafo 1, le organizzazioni interessate devono dimostrare al verificatore la conformità ai requisiti non coperti dalle norme riconosciute.

1 **Sistema EMAS e Sistema ISO. Tipologie e differenze.** I due modelli sono molto simili, con molte sovrapposizioni, ma anche con alcune differenze molto importanti.

Il sistema EMAS ha un riconoscimento esclusivamente all'interno del territorio comunitario, diversamente, la normativa ISO ha carattere internazionale. Il sistema EMAS è orientato a considerare il sito come « attività inserita in un sistema ambientale che supera i confini dell'impianto industriale, interessando anche la comunità confinante ». Il risultato finale dell'EMAS è la *dichiarazione ambientale*, firmata dal legale rappresentante dell'azienda, i cui contenuti devono essere portati a conoscenza degli enti pubblici e della popolazione che vive nei dintorni del sito. La certificazione EMAS comporta un impegno scritto e pubblico dell'azienda ad operare nel rispetto delle norme con l'**obiettivo di un miglioramento ambientale continuo**.

La Comunità europea ha riconosciuto, fin dal 1997, la validità delle procedure di certificazione ISO 14001 nell'ambito del regolamento EMAS (G.U.C.E. L 104, del 22 aprile 1997), proprio sulla considerazione che le due normative sono simili. In tal modo viene semplificata la procedura per ottenere entrambi i riconoscimenti, senza procedere alla duplicazione degli iter burocratici (GIAMPIETRO, 28)

La norma UNI ISO 14001, diversamente dal sistema EMAS, è orientata principalmente a « valutare gli aspetti gestionali dell'organizzazione » e rispecchia in alcune parti la UNI ISO 9000 (certificazione di qualità) adottata da migliaia di aziende italiane.

10

Rapporti con altre normative in materia ambientale nella Comunità. —

1. *L'EMAS non pregiudica:*

- a) la normativa comunitaria, o

- b) le leggi nazionali o le norme tecniche non disciplinate dal diritto comunitario, né

- c) i doveri delle organizzazioni derivanti da tali leggi e norme relativamente ai controlli ambientali.

2. *Gli Stati membri dovrebbero studiare come tener conto della registrazione EMAS, ottenuta conformemente al presente regolamento, nell'attuazione e nell'esecuzione della legislazione ambientale la fine di evitare inutili duplica-*

zioni di attività sia da parte delle organizzazioni che delle autorità competenti in materia di controllo.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate al riguardo.

La Commissione trasmette le informazioni ricevute dagli Stati membri al Parlamento europeo e al Consiglio, non appena ne dispone e quanto meno su base triennale.

1 Rapporto tra certificazione EMAS e altri controlli. Il regolamento n. 761/01/CE prevede che, per ottenere la registrazione EMAS, l'impresa debba subire severi ed approfonditi controlli sulla sua conformità alla legislazione ambientale (da parte dell'ARPA, delle Province o delle ASL in caso di inadempienza delle prime due strutture) ed ulteriori istruttorie preliminari all'atto di assenso della Pubblica Amministrazione nel momento di rinnovo delle autorizzazioni successive.

Ai fini del rilascio della certificazione EMAS, l'impresa si può avvalere — accelerandone l'iter — dei controlli e delle certificazioni rilasciate in altri contesti o per altre finalità (v. certificazione UNI, ISO, etc.) sempre che concernano la conformità con la legislazione ambientale. Diversamente, il rilascio della certificazione EMAS, non ostacola i controlli eventuali e successivi da parte delle varie autorità competenti (Si veda ANDRIOLA, LUCIANI, @; BORDIN, SIBILIO, TOMIATO, @).

2 Sistemi di approccio integrato. Col termine « approccio integrato » si intende considerare l'impatto ambientale in tutte le sue differenti manifestazioni. Tale approccio richiede di predisporre tutta quella serie di processi di verifica ambientale che, attraverso un *team* specializzato, consenta alle imprese di affrontare in un'unica soluzione le verifiche normative richieste ottimizzando i processi di certificazione, con riduzione di tempi e con un minimo impatto ambientale. Il principio dell'approccio integrato è stato introdotto con la normativa comunitaria (Direttiva n. 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, *G.U.C.E.* L 257 del 10 ottobre 1996; Direttiva Seveso n. 96/82/CE, *G.U.C.E.* L 10 del 14 gennaio 1997; Direttiva n. 97/11/CE, seconda direttiva sulla valutazione di impatto ambientale, *G.U.C.E.* L 73, del 14 marzo 1997).

3 Semplificazione e autocertificazione. La legge n. 93 del 23 marzo 2001, concernente le disposizioni in campo ambientale (GURI n. 79, del 4 aprile 2001) prevede, all'art. 18, talune semplificazioni per le imprese che abbiano già ottenuto la certificazione EMAS. In tal modo le imprese, che abbiano ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, possono sostituire con una autocertificazione, integrata con apposita documentazione, le procedure di rinnovo delle autorizzazioni, previste dalle normative sulle emissioni in atmosfera (d.P.R. n. 203 del 1988), in materia di acque (Direttive n. 91/271/CEE e n. 91/676/CEE attuate con d.lg. n. 152/99 e successive modifiche), sulla prevenzione e riduzione integrata di inquinamento (Direttiva n. 96/61/CE e attuazione con d.lg. n. 372 del 1999), in materia di rinnovo dell'iscrizione all'Albo gestori dei rifiuti (Direttive n. 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE attuate con d.lg. n. 22/97 e modifiche).

Tale autocertificazione, unitamente alla documentazione a corredo, sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni necessarie e mantiene l'efficacia per un periodo di 180 giorni oltre alla naturale scadenza.

4 *La certificazione EMAS comporta controlli ambientali più diradati.* Le singole normative ambientali prevedono tempi più lunghi di verifiche qualora si tratti di imprese certificate EMAS. In tale contesto, ad esempio, la normativa sulla prevenzione e riduzione integrata di inquinamento (direttiva n. 96/61/CE attuata con il d.lg. n. 372 del 1999) prevede che diversamente dai cinque anni richiesti per il rinnovo della dell'autorizzazione, le imprese certificate EMAS possano procedervi ogni otto anni.

5 *La certificazione EMAS come carattere preferenziale.* Il d.lg. n. 152/99, e successive modifiche, all'art. 7, I-bis, prevede che tra più domande concorrenti per derivazione di acque ad uso industriale, siano preferite quelle dell'impresa richiedente che aderisca al sistema di gestione ambientale secondo le norme EMAS o ISO.

11

Promozione della partecipazione delle organizzazioni, in particolare delle piccole e medie imprese. — 1. *Gli Stati membri promuovono la partecipazione delle organizzazioni a EMAS e, in particolare, valutano la necessità di garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI)*

— *facilitando l'accesso alle informazioni, ai fondi di sostegno, alle istituzioni pubbliche e ai pubblici appalti, salve le norme comunitarie in materia di pubblici appalti;*

— *stabilendo o promuovendo misure di assistenza tecnica, soprattutto in connessione con iniziative di opportuni soggetti professionali o punti di contatto locali (ad esempio, autorità locali, camere di commercio, associazioni professionali o di categoria)*

— *assicurandosi che spese ragionevoli di registrazione incoraggino una maggior partecipazione.*

Per promuovere la partecipazione delle PMI comprese quelle concentrate in aree geografiche ben definite, le autorità locali, di concerto con le associazioni di settore, le camere di commercio e i soggetti interessati, possono fornire assistenza per identificare gli impatti ambientali significativi. Le PMI possono usare queste informazioni per definire il loro programma ambientale e stabilire gli obiettivi e i target del loro sistema di gestione EMAS. Inoltre possono essere elaborati a livello regionale o nazionale programmi per incoraggiare la partecipazione delle PMI, come un percorso graduale che si concluda con la registrazione EMAS. Il sistema deve funzionare in modo da evitare eccessivi oneri amministrativi per i partecipanti, in particolare le piccole organizzazioni.

2. *Per incoraggiare la partecipazione delle organizzazioni a EMAS, la Commissione e altre istituzioni della Comunità nonché altre autorità pubbliche a livello nazionale dovrebbero studiare come tener conto della registrazione EMAS nel definire i criteri per le loro politiche in materia di acquisizione pubblica di beni o servizi fatto salvo il diritto comunitario.*

3. *Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in virtù del presente articolo. La Commissione trasmette le informazioni ricevute dagli*

Stati membri al Parlamento europeo e al Consiglio non appena ne dispone e quanto meno su base triennale.

1 *Incentivazione dell'EMAS.* Di estrema rilevanza è l'invito rivolto agli Stati, di svolgere una campagna promozionale per l'adesione ad EMAS delle proprie organizzazioni, adottando allo scopo misure incentivanti, come finanziamenti, assistenza tecnica e contenimento dei costi di registrazione, soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese.

L'EMAS (Environmental Management and Audit Scheme), istituito con il prevegente regolamento n. 1836/1993/CE, ha rappresentato, a giudizio della dottrina (VESCE-BELTRAMO, ⑦) la più evidente manifestazione del nuovo indirizzo in materia di politica ambientale espressa dalla UE. Obiettivo di tale strumento è quello di inaugurare un nuovo tipo di approccio nella gestione ambientale dell'azienda, stimolando il miglioramento ambientale sulla base di una politica incentivante e non regressiva, in collaborazione con l'autorità pubblica. Tuttavia, nonostante l'apprezzato approccio, l'EMAS ha avuto un'espansione non omogenea nei Paesi membri della Comunità, soprattutto nel nostro Paese ove ha tardato a trovare esecuzione.

Si vedano in argomento: ANDRIOLA, ①; ANDRIOLA, FABBRINI, CARDINALE, ⑥.

2 *Progetto «Bank - EMAS».* Ottenere e mantenere la certificazione EMAS comporta notevoli investimenti in termini temporali e di risorse umane ed economiche. Il progetto Bank-EMAS rappresenta uno strumento di agevolazione economica che gli istituti finanziari hanno pensato di realizzare per facilitare l'adesione all'EMAS. Il progetto è stato realizzato in Italia nell'ambito del «Protocollo d'intesa con il Ministero dell'ambiente», siglato nel corso del 2000. Lo stesso ha condotto alla registrazione EMAS e alla certificazione ambientale ISO 14001/96 dell'istituto bancario MPS Banca Verde del Gruppo Monte Dei Paschi di Siena. (ANDRIOLA-FABBRINI-CECCACCI, ⑦).

Per ulteriori iniziative finanziarie dirette a promuovere EMAS v. D'INTINO, ③,

3 *Modelli di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire responsabilità «amministrative» alle imprese certificate EMAS.* Gli accurati controlli che richiede il sistema EMAS consentono alle imprese certificate di curare la gestione delle proprie risorse umane e materiali con sufficiente accortezza ed efficacia tale da poter evitare la perpetrazioni di fattispecie di rilevanza penale previste dal d.lg. n. 231 dell'8 giugno 2001, sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (GURI n. 136 del 14 giugno 2001). Ciò in quanto l'EMAS costituisce uno strumento idoneo per vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli aziendali, di curare il loro aggiornamento, nonché la formazione e l'informazione del personale.

4 *Riferimenti normativi. D.m. del 28 ottobre 1998 n. 446/98* (ai sensi dell'art. 8 co. 2 della legge 7 agosto 1997) (GURI S.O. n. 299 del 23 dicembre 1998) L'art. 3 prevede che siano ammesse alle agevolazioni le spese riferite alle iniziative e sostenute per l'acquisizione di *lett. e* servizi finalizzati all'adesione ad un sistema di gestione ambientale normato, ovvero all'acquisizione del

marchio di qualità ecologica del prodotto, purché connessi ad uno dei programmi di investimento di cui alle lettere a), b) e c).

Legge del 27 dicembre 1997 n. 449, art. 4 (GURI S.O. n. 302 del 30 dicembre 1997). L'art. 4. prevede incentivi per le piccole e medie imprese che possono sostanzarsi in crediti di imposta incrementati di euro 516,46 qualora le imprese beneficiarie lett. a) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit previsto dal regolamento n. 1836/93/CE del Consiglio, del 29 giugno 1993; lett. c) producano prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal regolamento n. 880/92/CE del Consiglio, del 23 marzo 1992;

Legge del 23 marzo 2001 n. 93 (GURI S.O. n. 79 del 4 aprile 2001) Disposizioni e interventi per una diversa qualità dello sviluppo. Prevede finanziamenti all'ambiente ed in particolare, all'articolo 18, disciplina la Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS.

12

Informazione. — 1. Ogni Stato membro prende le opportune misure per garantire che:

- a) le organizzazioni siano informate del contenuto del presente regolamento,
- b) il pubblico sia informato degli obiettivi e degli elementi principali dell'EMAS.

Se del caso, gli Stati membri ricorrono, in collaborazione, tra l'altro, con le associazioni imprenditoriali e di difesa dei consumatori, le organizzazioni ambientaliste, i sindacati e gli enti locali, in particolare, a pubblicazioni professionali, riviste locali, campagne promozionali o qualsiasi altro mezzo idoneo a promuovere una sensibilizzazione generalizzata su EMAS.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in virtù del presente articolo.

3. La Commissione è responsabile della promozione di EMAS a livello comunitario. In particolare essa esamina, in consultazione con i membri del comitato di cui all'articolo 14 paragrafo 1, la possibilità di divulgare le migliori pratiche attraverso canali e mezzi appropriati.

13

Infrazioni. — Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti legali o amministrativi in caso di inosservanza del disposto del presente regolamento e li comunicano alla Commissione.

14

Comitato. — 1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nell'osservanza dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

1 **Comitato Ecolabel e Ecoaudit - Sezione Emas Italia.** Con D.M. del 2 agosto 1995 n. 243 è stato istituito il Comitato per l'Italia, organismo compe-

tente e responsabile dell'esecuzione dei regolamenti n. 1980/2000/CE e art. 14) e n. 761/2001/CE (art. 14). Il Comitato è articolato in due Sezioni (Ecolabel e Emas) che in autonomia svolgono i compiti previsti dai regolamenti comunitari citati. Il Comitato è composto dai rappresentanti comunitari citati. Il Comitato è composto dai rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente, dell'Industria, della Sanità e del Tesoro, che durano in carica tre anni. Il Comitato si avvale del supporto tecnico dell'Anpa (ora APAT), per lo svolgimento delle istruttorie tecniche relative alla concessione del marchio Ecolabel e per l'adesione al sistema EMAS. Sulla composizione del Comitato che si è insediato il 22 maggio 2000 v. www.minamb.it.

15

Revisione. — 1. *Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riesamina EMAS alla luce dell'esperienza acquisita durante il suo funzionamento e degli sviluppi internazionali e, se necessario, propone al Parlamento europeo e al Consiglio opportune modifiche.*
2. *Tutti gli allegati del presente regolamento, tranne l'allegato V, sono adeguati dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, alla luce dell'esperienza acquisita con il funzionamento di EMAS e secondo le necessità individuate per gli orientamenti sui requisiti EMAS.*
3. *Non più tardi di cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, la Commissione in particolare esamina, in collaborazione con gli Stati membri, l'uso, il riconoscimento e l'interpretazione del logo EMAS, specialmente da parte del pubblico e di altri soggetti interessati, e valuta l'eventuale necessità di rivedere il logo e le prescrizioni sul suo uso.*

16

Costi e diritti. — 1. *Secondo modalità stabilite dagli Stati membri può essere predisposto un sistema di diritti per le spese amministrative sostenute per le procedure di registrazione delle organizzazioni e per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali nonché per altre spese connesse di EMAS.*
2. *Gli Stati membri informano la Commissione delle misure varate in virtù del presente articolo.*

1 Quote a carico dei Verificatori ambientali - organizzazioni. Nella delibera del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, del 18 gennaio 2002 recante la « Procedura per l'accreditamento, la sorveglianza ed il controllo dei verificatori ambientali » (in www.minambiente.it/Sito/ecolabel_ecoaudit/emas/emas.htm) vengono indicate le spese che devono essere sopportate per la predisposizione del sistema Emas.

a) Spese di istruttoria per il primo accreditamento. L'ammontare delle spese di istruttoria è calcolato dall'ANPA e comunicato in via preventiva all'Organizzazione richiedente sulla base del numero di giorni/uomo previsti e delle spese di trasferta sostenute dalle strutture preposte.

Per l'utilizzo degli ispettori che eseguono l'istruttoria è fissato, per la prima Divisione NACE di accreditamento, un massimo di 12 giorni/uomo. Il costo del giorno/uomo è fissato in Euro 750. Nel caso di richiesta di accreditamento per

più Divisioni NACE, l'utilizzo aggiuntivo di ispettori è limitato a 6 giorni/uomo per ciascuna Divisione.

Le spese di trasferta per gli ispettori sono stabilite in un massimo di Euro 500 al giorno per persona; con un massimo di Euro 5.000.

b) Quota annuale. La quota annuale a carico dei Verificatori Ambientali - organizzazioni è stabilita nella misura del 2% del fatturato dell'organizzazione relativo alle convalide delle dichiarazioni ambientali effettuate nell'anno precedente, con un minimo comunque dovuto di Euro 1.000. Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di accreditamento.

c) Spese di istruttoria per l'estensione dell'accreditamento. L'istruttoria relativa alla domanda di estensione dell'accreditamento comporta, a norma, l'utilizzo di ispettori per un massimo di 6 giorni/uomo per ciascuna Divisione. Le spese di trasferta per gli ispettori sono stabilite in un massimo di Euro 500 al giorno per persona, con un massimo di Euro 5.000.

d) Revisione dell'accreditamento e attività di sorveglianza e controllo. La revisione periodica dell'accreditamento comporta il versamento, da parte del Verificatore Ambientale accreditato, delle spese sopportate dagli organismi che esercitano tale attività, stabilite nella misura massima corrispondente allo stesso numero di giorni/uomo impiegati in sede di accreditamento (comprese eventuali estensioni), a cui si aggiungono le spese di trasferta stabilite in un massimo di Euro 500 al giorno, con un massimo di Euro 5.000. L'attività di sorveglianza e controllo non programmata sui Verificatori Ambientali, che può essere effettuata in qualsiasi momento, è svolta dall'ANPA su esplicito mandato dell'OA, senza oneri per i Verificatori interessati.

2 **Quote a carico dei Verificatori ambientali accreditati presso altro stato membro operanti in Italia.** Le spese di istruttoria per la sorveglianza e il controllo sui Verificatori Ambientali accreditati presso altro Stato membro sono a carico dei Verificatori interessati entro un tetto massimo annuo di 8 giorni/uomo, a cui si aggiungono le spese di trasferta stabilite in un massimo di Euro 500 al giorno, con un massimo di Euro 5.000.

L'ammontare preventivato delle spese è comunicato dall'ANPA al Verificatore il quale provvede al loro versamento entro 60 giorni dalla comunicazione. A seguito di tale versamento, l'Organismo di Accreditamento dispone lo svolgimento dell'attività di controllo.

3 **Modalità di versamento delle quote.** Tutte le quote di cui sopra devono essere versate all'Erario, secondo le modalità indicate all'art. 14, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1993, n. 413 e successive modifiche e integrazioni.

17

Abrogazione del regolamento (CEE) n. 1836/93. — 1. Il regolamento (CEE) n. 1836/93 è abrogato alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento secondo quanto disposto nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. I sistemi di accreditamento e gli organismi competenti nazionali istituiti in virtù del regolamento (CEE) n. 1836/93 restano in vigore. Gli Stati membri

modificano le procedure seguite dai sistemi di accreditamento e dagli organismi competenti in relazione alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono che questi sistemi siano pienamente operativi entro i 12 mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I verificatori ambientali accreditati conformemente al regolamento (CEE) n. 1836/93 possono continuare a svolgere le loro attività nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

4. I siti registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 rimangono nel registro EMAS. I nuovi requisiti del presente regolamento applicabili alle organizzazioni sono accertati in occasione della verifica successiva di un sito. Se la verifica successiva deve essere effettuata prima del semestre successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la data della verifica seguente può essere rinviata di 6 mesi d'intesa con il verificatore ambientale e con gli organismi competenti.

5. I paragrafi 3 e 4 si applicano altresì ai verificatori ambientali accreditati e ai siti registrati a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1836/93, sempre che gli organismi responsabili dell'accREDITAMENTO e gli organismi competenti convengano che i verificatori e i siti registrati posseggono tutti i requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93 e lo notificano alla Commissione.

1 **Sulle proposte di modifica del regolamento 1836/93/CE.** Per alcuni commenti e proposte di modifica del previgente regolamento v. PECCOLO, ⑤. Talune delle proposte hanno riguardato tematiche rivisitate nel 2001, in particolare, la questione dell'opportunità di un riferimento fisico ai sistemi di ecogestione (il sito industriale) integrato con il concetto di « organizzazione » derivato dall'esperienza degli standard ISO (paragrafo 3); il raccordo tra EMAS e ISO 1400 e tra EMAS e le procedure previste da altri atti legislativi comunitari rilevanti per la gestione ambientale d'impresa; l'allargamento della base partecipativa di EMAS, e il problema dei verificatori individuali e le misure per promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese).

Il sistema EMAS rappresenta un'applicazione del principio di sussidiarietà. Attraverso l'esame comparato delle soluzioni amministrative adottate nei singoli Stati membri per l'EMAS, l'attuazione del principio di sussidiarietà ha condotto ad una grande quantità di modelli. Se da un lato, emerge la problematica di come la diversità di soluzioni possa conciliarsi con la previsione di un unico sistema comunitario, dall'altro lato, le applicazioni concrete del sistema si trovano a confrontarsi con la cultura giuridica e differenziata delle singole imprese. V. in argomento BUTTI, ②; PETRACCONI, ③; LOPEZ NOGUEIRA, ③; GIAMPIETRO, ⑦.

18

Entrata in vigore. — *Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.*